

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 settembre 2008

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE PIEMONTE

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2008, n. 7/R.

**Regolamento regionale recante: «Ulteriori disposizioni integrative in materia di agevolazioni alle imprese ai sensi della legge 16 luglio 1997, n. 228 e della legge 19 ottobre 2004, n. 257 (già disciplinate dai regolamenti regionali 22 maggio 2001, n. 6/R, 11 giugno 2001, n. 8/R, 12 marzo 2007, n. 3/R e 5 novembre 2007, n. 11/R)»** ..... Pag. 2

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2008, n. 8/R.

**Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, 61))»** ..... Pag. 2

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2008, n. 9/R.

**Regolamento regionale recante: «Attuazione dell'art. 2 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 25 (fondo di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro)»** ... Pag. 3

#### REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 4 aprile 2008, n. 1.

**Caratteristiche delle divise per gli appartenenti ai corpi e ai servizi della polizia locale della Regione Lombardia** Pag. 5

REGOLAMENTO REGIONALE 5 maggio 2008, n. 2.

**Regolamento di attuazione della legge regionale n. 16 del 20 luglio 2006 (lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione)** ..... Pag. 6

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 23 agosto 2008, n. 3.

**Modifiche alle leggi regionali in materia di pacchetto famiglia e previdenza sociale** ..... Pag. 12

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 25 febbraio 2008, n. 1.

**Ordinamento dell'artigianato** ..... Pag. 16

#### REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2008, n. 6.

**Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi di olivo** ..... Pag. 25

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2008, n. 7.

**Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2003, n. 19 (Interventi urgenti per il riequilibrio dei fattori produttivi, la riconversione organizzativa e funzionale e l'incentivazione all'esodo del personale delle agenzie formative)** ... Pag. 27

## REGIONE PIEMONTE

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2008, n. 7/R.

**Regolamento regionale recante: «Ulteriori disposizioni integrative in materia di agevolazioni alle imprese ai sensi della legge 16 luglio 1997, n. 228 e della legge 19 ottobre 2004, n. 257 (già disciplinate dai regolamenti regionali 22 maggio 2001, n. 6/R, 11 giugno 2001, n. 8/R, 12 marzo 2007, n. 3/R e 5 novembre 2007, n. 11/R)».**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 22 maggio 2008)

### LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Viste le leggi 16 luglio 1997, n. 228, 19 ottobre 2004, n. 257 e 26 febbraio 2007, n. 17;

Visto l'art. 21 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visti i regolamenti regionali 22 maggio 2001, n. 6/R, 11 giugno 2001, n. 8/R, 12 marzo 2007, n. 3/R e 5 novembre 2007, n. 11/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 6/8777 del 19 maggio 2008.

EMANA

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. Il presente regolamento integra i precedenti regolamenti 22 maggio 2001, n. 6/R, 11 giugno 2001, n. 8/R, 12 marzo 2007, n. 3/R e 5 novembre 2007, n. 11/R, dettando ulteriori disposizioni ai comitati tecnici regionali costituiti presso gli enti gestori per l'istruttoria e l'assunzione delle decisioni relative alle agevolazioni previste dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257 in materia di rilocalizzazione e danni alluvionali.

#### Art. 2.

##### *Nuovi interventi di rilocalizzazione*

1. Alle domande di agevolazione ai sensi dell'art. 3-*quinquies*, comma 1 della legge 26 febbraio 2007, n. 17, è allegata l'attestazione da parte della banca dell'avvenuta delibera del finanziamento e delle relative condizioni; l'erogazione dell'agevolazione è comunque subordinata all'acquisizione del contratto di finanziamento.

2. Ai sensi dell'art. 3-*quinquies*, comma 2 della legge n. 17/2007, le agevolazioni di cui all'art. 4-*quinquies* della legge n. 228/1997, sono estese alle imprese ubicate nelle aree classificate ad edificabilità limitata in conformità alle disposizioni del piano regolatore inserite alla classe III e, relative sottoclassi a pericolosità molto elevata ai sensi della circolare PGR n. 7/LAP dell'8 maggio 1996, così certificate dal comune di appartenenza.

#### Art. 3.

##### *Termine per l'avvio della rilocalizzazione*

1. Per le domande di rilocalizzazione presentate ai sensi della legge n. 17/2007, il termine perentorio per l'avvio degli investimenti, inteso come prima erogazione del finanziamento, è fissato in un anno dalla delibera di ammissione all'agevolazione, pena la revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 228/1997, compresa la revoca dell'eventuale estinzione, con oneri a carico dei fondi agevolativi, del finanziamento erogato ai sensi della legge 16 febbraio 1995, n. 35.

#### Art. 4.

##### *Maggior contributo in conto capitale*

1. Qualora le domande di maggior contributo in conto capitale ai sensi della legge n. 257/2004, pervengano da imprese cessate, con l'esclusione delle ditte individuali in cui il titolare sia in vita al momento della domanda, il richiedente deve produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta congiuntamente dagli aventi diritto, attestante:

a) per le società, tutti i soci costituenti la compagine sociale alla data di cessazione dell'attività e le relative quote di partecipazione al capitale sociale e, nel caso di eredi, tutti i soggetti chiamati a succedere e le relative quote di partecipazione alla successione;

b) per le ditte individuali il cui titolare sia deceduto anteriormente alla presentazione della domanda, tutti i soggetti chiamati a succedere e relative quote di partecipazione alla successione.

2. Nella dichiarazione sono indicate le coordinate di un unico conto corrente per l'erogazione del contributo.

#### Art. 5.

##### *Norma transitoria*

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti pendenti le cui istruttorie non siano state ancora concluse alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

#### Art. 6.

##### *Urgenza*

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 19 maggio 2008

MERCEDES BRESSO

08R0428

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2008, n. 8/R.

**Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, 61))».**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 22 maggio 2008)

### LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Visti i regolamenti regionali 18 ottobre 2002, n. 9/R e 29 ottobre 2007, n. 10/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 27/8798 del 19 maggio 2008.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Integrazione dell'art. 3  
del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R*

1. Dopo il comma 5 dell'art. 3 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, è aggiunto, infine, il seguente:

«5-bis. Sono esonerate dall'obbligo di comunicazione:

a) le aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati, e che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto zootecnico al campo per anno inferiore o uguale a 1.000 kg;

b) le aziende non ricadenti in zona vulnerabile da nitrati e che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto zootecnico al campo per anno inferiore o uguale a 3.000 kg».

Art. 2.

*Sostituzione del n. 1 della lettera b) del comma 3 dell'art. 24  
del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R*

1. Il n. 1 della lettera b) del comma 3 dell'art. 24 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, è sostituito dal seguente:

«1) gli allevamenti di bovini da carne, suini e avicunicoli;».

Art. 3.

*Integrazione dell'art. 29  
del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 29 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, è aggiunto, infine, il seguente:

«2-bis. Il materiale derivante dal trattamento di digestione anaerobica di materie fecali e/o altre sostanze naturali provenienti da attività agricola è assimilabile, ai fini dell'utilizzo agronomico, all'effluente zootecnico disciplinato dal presente regolamento alle condizioni e secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale».

Art. 4.

*Sostituzione dell'art. 32  
del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R*

1. L'art. 32 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, è sostituito dal seguente:

«Art. 32. (Norme transitorie). — 1. Le aziende zootecniche esistenti redigono e depositano in formato cartaceo presso il proprio fascicolo aziendale la comunicazione riguardante l'utilizzo agronomico di effluenti zootecnici di cui all'art. 3 entro il 30 giugno 2008 in conformità ai contenuti dell'allegato II, parte C. La comunicazione deve essere inserita nel sistema on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte nell'ambito dell'anagrafe unica, entro i successivi trenta giorni. I restanti contenuti della comunicazione, ove prescritti, sono completati, sempre tramite il servizio on-line, entro il 31 dicembre 2008 in conformità ai contenuti dell'allegato II, parte A. Nel caso di aziende non zootecniche e piccole aziende agroalimentari esistenti, la comunicazione di utilizzazione agronomica deve essere presentata, sempre tramite il servizio on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte, entro il 31 dicembre 2008.

2. Le aziende esistenti, qualora tenute, presentano il Piano di utilizzazione agronomica di cui all'art. 4 entro il 31 luglio 2009, tramite il servizio online, messo a disposizione dalla Regione Piemonte, inserendo o aggiornando i dati relativi alla propria situazione aziendale rispetto agli obblighi previsti dal presente regolamento.

3. Le aziende che debbano effettuare investimenti finalizzati al rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento, presentano alle province competenti per territorio per la relativa approvazione, entro il 31 dicembre 2008, un programma di, adeguamento redatto secondo lo schema definito dalla Giunta regionale entro il 30 giugno 2008; lo stesso schema stabilisce, inoltre, le tolleranze massime ammissibili per l'adeguamento strutturale delle aziende. Il piano di adeguamento di cui al presente comma è aggiornato, ove necessario, a seguito della presentazione del Piano di utilizzazione agronomica di cui al comma 2. Sulla

base delle risultanze emerse, la Regione potrà definire, nel rispetto degli orientamenti comunitari, i necessari strumenti finalizzati a favorire il sostegno dell'adeguamento stesso.

4. Ferme restando le scadenze definite dalle deliberazioni della Giunta regionale attuative del regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R (Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione), le previsioni del programma di adeguamento di cui al comma 3 e le eventuali prescrizioni dettate in merito dalla provincia competente sono realizzate entro il 31 dicembre 2010.

5. Per le aziende esistenti che procedono all'utilizzazione agronomica delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento il divieto di cui all'art. 25 si applica entro trentasei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

6. Fatta eccezione per i casi di ampliamento di allevamenti zootecnici esistenti, le aziende zootecniche che, in applicazione delle disposizioni regionali vigenti in materia, abbiano provveduto all'adeguamento delle proprie strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e l'entrata in vigore del presente regolamento, sono esonerate dall'eventuale obbligo di ulteriore adeguamento delle strutture stesse in applicazione di diversi limiti imposti dal presente regolamento, fino al 31 dicembre 2013.».

Art. 5.

*Integrazione dell'allegato II  
del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R*

1. All'allegato II del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, è aggiunta, infine, la parte C, come riportata nell'allegato A del presente regolamento.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 19 maggio 2008

MERCEDES BRESSO

(Omissis)

08R0429

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2008, n. 9/R.

**Regolamento regionale recante: «Attuazione dell'art. 2 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 25 (fondo di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro)».**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 29 maggio 2008)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale n. 21 dicembre 2007, n. 25;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 58-8868 del 26 maggio 2008

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Attuazione dell'art. 2 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 25 (fondo di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro)».

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 25, definisce i criteri, le modalità ed i termini per l'erogazione di contributi in favore dei superstiti delle

vittime di incidenti mortali sul lavoro avvenuti in Piemonte a decorrere dal 1° gennaio 2007, compresi quelli che si verificano durante le trasferte o nel corso di attività lavorative svolte al di fuori del territorio regionale.

2. Le vittime devono risultare, al momento dell'incidente, residenti o domiciliate in Piemonte.

#### Art. 2.

##### *Destinatari dei contributi*

1. I destinatari dei contributi sono il coniuge, i figli legittimi, naturali, riconosciuti, riconoscibili, adottivi, nonché i componenti della famiglia anagrafica, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), della vittima al momento dell'incidente.

2. Sono inclusi i figli della vittima non coabitanti, nonché il coniuge separato.

3. Dal novero dei destinatari di cui al comma 1 sono escluse le persone che coabitano esclusivamente per ragioni di lavoro.

4. In mancanza delle persone indicate ai commi 1 e 2 destinatari dei contributi sono i genitori della vittima non coabitanti o in mancanza, i fratelli e le sorelle.

5. Le persone indicate ai commi precedenti sono destinatarie dei contributi previsti dal presente articolo a condizione che non abbiano già ottenuto benefici a carico del bilancio regionale, per il medesimo evento luttuoso e per le medesime finalità previste dalla legge regionale n. 25/2007.

#### Art. 3.

##### *Entità dei contributi*

1. I contributi, in qualità di sussidi corrisposti a titolo assistenziale ai sensi e per gli effetti previsti all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (disciplina delle agevolazioni tributarie), ammontano ad euro 10.000,00 per singolo evento luttuoso. Da tale somma si detrae quanto eventualmente già liquidato ai destinatari di cui all'art. 2 a carico del bilancio regionale per lo stesso titolo.

2. In presenza di più soggetti destinatari tra quelli indicati all'art. 2, commi 1 e 2, i contributi sono erogati in quota parte uguale.

#### Art. 4.

##### *Ammissione ai contributi*

1. L'ammissione ai contributi richiede la presentazione dei seguenti documenti da allegare alla domanda di cui all'art. 6:

a) copia di documento di riconoscimento in corso di validità;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulta la composizione della famiglia anagrafica e la residenza.

#### Art. 5.

##### *Ente gestore dei contributi*

1. La gestione del procedimento finalizzato all'erogazione dei contributi previsti dall'art. 3 è attribuita all'agenzia Piemonte lavoro.

2. La Regione conferisce all'agenzia Piemonte lavoro, con apposito provvedimento, le risorse finanziarie necessarie.

3. L'agenzia Piemonte lavoro presenta annualmente alla Regione il rendiconto della gestione dei contributi prevista dal presente articolo.

#### Art. 6.

##### *Termini e modalità di presentazione delle domande*

1. Le domande di ammissione ai contributi sono presentate all'agenzia Piemonte lavoro.

2. Le domande possono essere presentate, da parte di ciascun destinatario, una sola volta per il medesimo incidente.

3. Le domande relative agli incidenti avvenuti a partire dal 1° gennaio 2007 fino al giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento sono presentate entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrenti dalla data dell'avviso pubblico da emanarsi a cura dell'agenzia Piemonte lavoro.

4. Le domande relative agli incidenti avvenuti successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento sono presentate entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrenti dall'evento luttuoso e sono esaminate in ordine cronologico relativamente alla data di accadimento dell'evento stesso.

#### Art. 7.

##### *Soggetti legittimati alla presentazione delle domande*

1. Sono legittimati a presentare la domanda le persone indicate all'art. 2, se maggiorenni; se minorenni o incapaci, la domanda è presentata dal loro rappresentante legale.

#### Art. 8.

##### *Modalità di erogazione dei contributi e controlli*

1. I contributi sono erogati a ciascun destinatario, per singolo evento luttuoso, in un'unica soluzione e per una sola volta.

2. I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sono effettuati dall'agenzia Piemonte lavoro prima della liquidazione dei contributi.

3. La liquidazione del contributo, da parte dell'agenzia Piemonte lavoro, ai destinatari di cui all'art. 2 è sospensivamente condizionata alla verifica presso l'I.N.A.I.L. dell'avvio del procedimento di accertamento della rendita ai superstiti.

4. La mancata certificazione, da parte dell'I.N.A.I.L., dell'incidente sul lavoro comporta la revoca dei contributi erogati e l'avvio della procedura per il recupero delle somme illegittimamente percepite.

#### Art. 9.

##### *Urgenza*

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 26 maggio 2008

BRESSO

08R0392

## REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 4 aprile 2008, n. 1.

**Caratteristiche delle divise per gli appartenenti ai corpi e ai servizi della polizia locale della Regione Lombardia.**

*(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 15 dell'8 aprile 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 19 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana), le caratteristiche e le modalità d'uso di ciascun capo delle divise degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale operanti in Regione Lombardia.

Art. 2.

*Tipologie di divise*

1. L'uniforme della polizia locale è composta dalle seguenti divise:

- a) divisa ordinaria;
- b) divisa di servizio (completo operativo);
- c) divise per servizi di onore e rappresentanza (divisa di rappresentanza e divisa di gala).

2. Per determinati servizi sono previsti i seguenti completi:

- a) completo per motociclisti;
- b) completo per attività ittico-venatoria (in ambito ambientale);
- c) completo per il nucleo a cavallo;
- d) completo per il nucleo cinofili;
- e) completo per il nucleo sommozzatori;
- f) completo per il servizio ciclomontato.

Art. 3.

*Caratteristiche delle divise*

1. I colori, la foggia, la composizione e le caratteristiche tecniche dei capi e degli accessori (buffetteria) delle divise e dei completi della polizia locale sono stabiliti nell'allegato A.

2. Per l'espletamento di determinati servizi non indicati all'art. 2, comma 2, previsti dalla normativa nazionale e regionale, gli enti nei quali è istituito il servizio di polizia locale possono prevedere specifici capi tecnici o accessori, per la cui adozione è richiesto il preventivo parere favorevole di una apposita commissione costituita nell'ambito della struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di polizia locale.

Art. 4.

*Uso delle divise*

1. Il personale delle polizie locali svolge i servizi in divisa.

2. L'utilizzo di abiti civili per specifici servizi è autorizzato dal comandante del corpo o dal responsabile del servizio e comunicato al presidente della provincia o al sindaco.

3. Nel corso dei servizi svolti in abiti civili il personale può indossare una pettorina di colore blu riportante la scritta «POLIZIA LOCALE».

Art. 5.

*Impiego delle divise per tipologie di servizi*

1. La divisa ordinaria è destinata ai normali servizi di istituto interni ed esterni.

2. La divisa di servizio (completo operativo) è destinata a specifici servizi esterni individuati dal comandante del corpo o da responsabile di servizio.

3. La divisa di rappresentanza è destinata alle cerimonie civili e religiose individuate dall'amministrazione di appartenenza e ai servizi d'onore e di scorta alle bandiere, labari e gonfaloni.

4. È facoltà degli enti locali dotare gli ufficiali di polizia locali della divisa di gaia, il cui impiego è demandato alle indicazioni del comandante del corpo o del responsabile del servizio.

5. Nel rispetto delle specifiche tradizioni dei corpi o servizi di polizia locale, le divise storiche appartenute ai rispettivi enti possono essere indossate nel corso di manifestazioni o cerimonie pubbliche, previa autorizzazione dell'ente locale sede dell'evento.

Art. 6.

*Modalità d'uso*

1. Il personale della polizia locale deve indossare la divisa con proprietà, dignità e decoro.

2. Non sono consentite alterazioni o aggiunte di qualunque tipo sulla divisa ad esclusione dei distintivi autorizzati.

3. Non è consentito l'utilizzo di capi della divisa con abiti civili o di parti di divise diverse tra loro.

Art. 7.

*Obblighi per il personale libero dal servizio*

1. Il personale della polizia locale libero dal servizio o che fruiscie di giorni di congedo non può indossare la divisa; eventuali deroghe sono autorizzate dall'ente di appartenenza.

2. Al personale autorizzato ai sensi del comma 1 è vietato comunque indossare la divisa in luoghi e situazioni che possano arrecare nocumento al prestigio della polizia locale.

Art. 8.

*Indicazioni agli enti locali sul vestiario*

1. Le modalità di distribuzione, rinnovo e sostituzione straordinaria dei capi di vestiario ed equipaggiamento sono disciplinati da ciascun ente di appartenenza del personale di polizia locale tali modalità devono comunque garantire l'operatività, la sicurezza e il decoro del personale.

2. Il corredo vestiario personale ed il materiale di reparto viene assegnato in uso e deve essere riconsegnato all'ente locale all'atto di cessazione, a qualunque titolo, dal servizio, ove non diversamente disposto dalle singole amministrazioni.

Art. 9.

*Manifestazioni ufficiali*

1. Il comandante del corpo, il responsabile di servizio o l'autorità competente per territorio che dispone l'effettuazione di servizio promuove l'organizzazione di manifestazioni ufficiali, indica il tipo di divisa che deve essere indossato a tutti gli appartenenti alle polizie locali della Lombardia che vi intervengono.

2. Per servizi svolti al di fuori dal territorio regionale l'uso della divisa è concordato con l'autorità richiedente, in relazione allo scopo del servizio.

## Art. 10.

*Norma finale ed abrogazioni*

1. Gli enti locali adeguano le divise alle caratteristiche dettate dal presente regolamento entro il 31 dicembre 2009.

2. Sono abrogati il regolamento regionale 8 agosto 2002, n. 7 (Caratteristiche delle uniformi per gli appartenenti ai corpi e servizi della polizia locale della Regione Lombardia) ed il regolamento regionale 16 luglio 2003, n. 13 (Integrazioni e modifiche al regolamento regionale l'8 agosto 2002, n. 7 sulle caratteristiche delle uniformi per gli appartenenti ai corpi e servizi della polizia locale della Regione Lombardia).

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 4 aprile 2008

FORMIGONI

Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/581 del 19 marzo 2008.

(Omissis)

08R0437

## REGOLAMENTO REGIONALE 5 maggio 2008, n. 2.

**Regolamento di attuazione della legge regionale n. 16 del 20 luglio 2006 (lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione).**

(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del 9 maggio 2008)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento regionale:

*Capo I*

## ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ANAGRAFE CANINA REGIONALE

## Art. 1.

*Istituzione dell'anagrafe canina regionale*

1. È istituita l'anagrafe canina informatizzata regionale, di seguito denominata anagrafe, presso la quale devono essere correttamente identificati e iscritti tutti i cani presenti sul territorio della Regione.

2. Si considera correttamente identificato un cane dotato di microchip leggibile e conforme alle norme International Standard Organization (ISO), oppure munito di tatuaggio leggibile, applicato anteriormente al 1° gennaio 2004.

3. L'applicazione di microchip, preventivamente registrati nell'apposita sezione dell'anagrafe, denominata anagrafe a priori, può essere effettuata solo da veterinari dell'azienda sanitaria locale (ASL) o da veterinari liberi professionisti accreditati. L'iscrizione in anagrafe di cani identificati con microchip non presenti nell'anagrafe a priori può essere effettuata solo da veterinari dell'ASL e da veterinari liberi professionisti accreditati.

4. Nell'anagrafe devono essere registrate le seguenti informazioni:

- a) codice identificativo del cane;
- b) segnalamento del cane;

c) codice fiscale e dati anagrafici del proprietario e del detentore del cane;

d) luogo di detenzione;

e) ogni variazione relativa alle informazioni di cui sopra.

5. I cani temporaneamente presenti sul territorio regionale, appartenenti a persone non residenti in Lombardia, se non regolarmente iscritti nell'anagrafe, devono comunque essere dotati di identificativo leggibile e risultare iscritti presso l'anagrafe canina di altra regione o provincia autonoma o di altro Stato.

## Art. 2.

*Tempi e modalità di registrazione presso l'anagrafe*

1. L'ASL e i veterinari liberi professionisti accreditati registrano il cane nell'anagrafe, contestualmente all'applicazione del microchip.

2. La registrazione delle variazioni anagrafiche successive alla prima iscrizione è effettuata entro due giorni lavorativi dalla comunicazione da parte del proprietario o del detentore.

3. I veterinari pubblici e privati accreditati hanno l'obbligo, nell'espletamento della loro attività professionale, di accertare la presenza dell'identificativo. Nel caso di mancanza o di illeggibilità dell'identificativo, il veterinario libero professionista accreditato deve informare il proprietario o detentore degli obblighi di legge e, se questi non vi provvede, darne comunicazione all'ASL.

4. Le strutture di cui agli articoli 9 e 10 accettano unicamente animali provvisti di un identificativo leggibile.

5. Ai fini della registrazione nell'anagrafe della cessione definitiva di un cane prevista all'art. 27 è necessaria la compilazione del modulo di cui all'allegato A.

## Art. 3.

*Condizioni per l'accreditamento dei veterinari*

1. Ai fini dell'accreditamento, i veterinari liberi professionisti presentano domanda al dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL.

2. L'accreditamento di cui al comma 1 è subordinato a:

- a) disponibilità di lettori full-ISO;
- b) possibilità di collegarsi al sito internet regionale per la trasmissione dei dati;
- c) impegno ad utilizzare esclusivamente i microchip già registrati nell'anagrafe a priori;
- d) impegno ad attenersi alle previsioni di cui all'art. 2, comma 3, e all'art. 26, comma 3.

3. L'accreditamento consente di operare sull'intero territorio regionale.

4. L'ASL sospende l'accreditamento ai veterinari liberi professionisti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 2. In caso di reiterata inosservanza l'ASL può revocare l'accreditamento.

## Art. 4.

*Modalità di accesso informatico all'anagrafe*

1. All'anagrafe possono collegarsi via Internet, ai fini delle operazioni di iscrizione e registrazione delle variazioni anagrafiche, i veterinari delle ASL, i veterinari liberi professionisti accreditati e i comuni. Le modalità di accesso sono definite dalla competente direzione generale regionale.

2. L'anagrafe può essere consultata anche dai soggetti non registrati dal sistema, attraverso il codice identificativo del cane.

3. La giunta regionale, per la definizione di una tariffa regionale unica relativa all'intervento di identificazione e registrazione dei cani in anagrafe, può stipulare una convenzione con gli ordini provinciali veterinari, prevedendo un'eventuale compartecipazione regionale.

**Art. 5.**  
**Tariffazione**

1. Per l'inserimento del microchip, le ASL applicano il vigente tariffario regionale; i veterinari liberi professionisti accreditati applicano una tariffa in linea con le indicazioni dell'ordine provinciale di appartenenza.

**Art. 6.**  
**Obblighi dei proprietari o detentori di cani**

1. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, ivi compreso chi ne fa commercio, è tenuto a:

a) iscrivere all'anagrafe il proprio cane entro i termini di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 20 luglio 2006, n. 16 (lotta al randagismo e tutela degli animali d'affezione) e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo;

b) denunciare all'anagrafe, entro i quindici giorni successivi, la cessione definitiva del cane, la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza.

2. La scomparsa di un cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore entro sette giorni alla polizia locale del comune in cui lo smarrimento si verificato o al dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL o ad un libero professionista accreditato. Chi riceve la segnalazione deve contestualmente provvedere a registrarla nell'anagrafe e rilasciare contestuale ricevuta.

3. La notifica del ritrovamento del cane al proprietario, possessore o detentore comporta l'obbligo del suo ritiro entro cinque giorni, previo rimborso all'ASL o al comune, dei costi relativi alla cattura, alle eventuali cure e al mantenimento.

**Capo II**

**REQUISITI STRUTTURALI E FUNZIONALI DEI  
RICOVERI DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE**

**Art. 7.**  
**Autorizzazione per le strutture adibite al  
ricovero di animali d'affezione**

1. Le strutture di cui agli articoli 8 e 9 sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal sindaco, previo parere favorevole dell'ASL. Qualora siano gestite direttamente da enti pubblici è prevista solo la certificazione di conformità. L'autorizzazione e la certificazione di conformità devono indicare il numero massimo degli animali ospitabili, suddiviso per specie.

2. Le strutture di cui agli articoli 8 e 9 non possono essere autorizzate al ricovero di più di duecento cani. Può essere concessa una deroga per le strutture realizzate secondo il criterio dei moduli di ricovero separati, previo parere favorevole, motivato e vincolante del dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL e unitamente alla valutazione della consulta di cui all'art. 16 della legge regionale n. 16/2006.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale n. 16/2006, non è soggetta ad autorizzazione la detenzione, non a scopo di lucro, di animali d'affezione in numero limitato, condotta in locali o spazi abitativi o comunque in strutture diverse da quelle indicate negli articoli 8 e 9, a condizione che il proprietario degli animali abbia in uso i locali o gli spazi stessi. Per numero limitato, nel caso di cani e gatti, s'intende un numero uguale o inferiore a dieci. La detenzione di un numero superiore di cani e gatti è subordinata a specifica comunicazione al sindaco.

4. Le strutture già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso di tutti i requisiti previsti, devono richiedere al sindaco, senza alcun onere, il rinnovo dell'autorizzazione.

5. Le strutture già autorizzate, ma non in possesso di tutti i requisiti prescritti, devono presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, domanda di rinnovo dell'autorizzazione al sindaco, corredata da un progetto di adeguamento. I lavori di adeguamento devono essere ultimati entro il termine massimo di due anni a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione e comunque conformemente alla disciplina urbanistica.

**Art. 8.**  
**Strutture pubbliche**

1. Le strutture pubbliche adibite a ricovero di animali d'affezione si distinguono in canili sanitari e canili rifugio.

2. Il canile sanitario è una struttura destinata al ricovero temporaneo di:

a) cani morsicatori, cani vaganti catturati, rinvenuti o consegnati dal rinvenitore direttamente o tramite la forza pubblica;

b) gatti morsicatori, gatti che vivono in libertà e catturati nell'ambito dei piani di sterilizzazione attivati dal dipartimento di prevenzione veterinario;

c) altri animali rinvenuti senza proprietario, ai fini della profilassi antirabbica e compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della struttura.

3. La competente articolazione organizzativa del dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL sovrintende alla gestione dei canili sanitari, anche se si tratta di strutture private convenzionate.

4. Il canile rifugio è una struttura destinata al ricovero di:

a) cani e gatti che hanno superato il controllo presso il ricovero sanitario;

b) cani e gatti ceduti definitivamente dal proprietario, affidati dall'autorità giudiziaria o temporaneamente ospitati su disposizione del sindaco per assenza forzata del proprietario o detentore o per l'osservazione volta all'accertamento delle condizioni fisiche;

c) altri animali, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della struttura.

5. Il canile rifugio è gestito, anche tramite convenzione, secondo lo schema tipo di cui al comma 6, dai comuni singoli o associati o dalle comunità montane, in collaborazione con una o più associazioni di cui all'art. 19 della legge regionale n. 16/2006, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a) e dall'art. 12, comma 3, della legge regionale n. 16/2006 e comunque deve esser ubicato entro trenta chilometri dal comune appaltante.

6. La giunta regionale predispone una convenzione tipo per l'affidamento, da parte dei comuni singoli o associati o delle comunità montane, della gestione dei canili ad un privato o ad una associazione di cui all'art. 19 della legge regionale n. 16/2006.

**Art. 9.**  
**Strutture private**

1. Le strutture private adibite a ricovero di animali d'affezione si distinguono in strutture zoofile, pensioni, strutture a scopo di allevamento, strutture amatoriali e ricoveri presso strutture commerciali.

2. La struttura zoofila è una struttura, gestita senza finalità di lucro, da enti o da associazioni di volontariato di cui all'art. 19 della legge regionale n. 16/2006 o da privati, destinata al ricovero di cani, gatti ed altri animali d'affezione, ceduti da privati, affidati temporaneamente, ceduti dal canile sanitario o dal canile rifugio.

3. La pensione è una struttura destinata al ricovero, a scopo di lucro, di cani, gatti ed altri animali d'affezione di proprietà.

4. La struttura a scopo di allevamento è una struttura destinata al ricovero e riproduzione, ai fini commerciali, di cani, gatti ed altri animali d'affezione.

5. La struttura amatoriale è una struttura gestita da un'associazione di volontariato o da un privato destinata al ricovero, senza scopo di lucro, di cani, gatti ed altri animali d'affezione anche di proprietà altrui.

6. Il ricovero presso strutture commerciali è una struttura destinata al ricovero di animali destinati alla commercializzazione.

**Art. 10.**  
**Strutture polifunzionali**

1. Le strutture di cui agli articoli 8 e 9 possono coesistere in un unico complesso edilizio purché ci sia effettiva separazione fisica e funzionale e per ciascuna di esse sussistano i requisiti richiesti.

## Art. 11.

*Requisiti dei canili sanitari*

## 1. Le strutture possiedono:

- a) box singoli chiusi, non necessariamente dotati di una parte scoperta, tali da impedire il contatto con gli altri animali ricoverati;
- b) gabbie singole per gatti, tali da impedire il contatto con gli altri animali ricoverati se in osservazione;
- c) box e gabbie singoli destinati all'isolamento o all'infermeria in numero almeno pari al 10 per cento dei box presenti;
- d) ambiente attrezzato per il lavaggio e disinfezione delle attrezzature, con sistema di erogazione di acqua calda;
- e) deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei pasti;
- f) un ufficio amministrativo;
- g) un locale ambulatorio dotato delle attrezzature necessarie per l'applicazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);
- h) spogliatoi;
- i) servizi igienici per il personale addetto e per il pubblico;
- j) impianto frigorifero o di congelamento, di capacità adeguata allo stoccaggio delle carcasse degli animali;
- k) attrezzature per il lavaggio e la disinfezione delle strutture e degli eventuali automezzi utilizzati per il trasporto degli animali;
- l) idoneo sistema di smaltimento dei reflui.

## Art. 12.

*Requisiti dei canili rifugio*

## 1. Le strutture possiedono:

- a) box singoli o multipli, costituiti da una parte chiusa ed una scoperta;
- b) strutture di ricovero per gatti o altri animali, qualora previsti in autorizzazione;
- c) box e gabbie singoli destinati all'isolamento o all'infermeria in numero almeno pari al 5 per cento del numero degli animali autorizzati;
- d) ambiente attrezzato per il lavaggio e disinfezione delle attrezzature, con sistema di erogazione di acqua calda;
- e) deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei pasti; un ufficio amministrativo;
- g) un locale ambulatorio dotato delle attrezzature necessarie per l'applicazione della legge n. 281/1991 o, in presenza di apposita convenzione con struttura sanitaria veterinaria, un locale infermeria;
- h) spogliatoi;
- i) servizi igienici per il personale addetto e per il pubblico;
- j) impianto frigorifero o di congelamento, di capacità adeguata allo stoccaggio delle carcasse degli animali;
- k) attrezzature per il lavaggio e la disinfezione delle strutture e degli eventuali automezzi utilizzati per il trasporto degli animali;
- l) idoneo sistema di smaltimento dei reflui;
- m) più zone, adeguatamente recintate, per il movimento dei cani come determinato con provvedimento della giunta da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

## Art. 13.

*Requisiti delle strutture zoofile*

## 1. Le strutture possiedono:

- a) box singoli o multipli, costituiti da una parte coperta ed una scoperta;
- b) strutture di ricovero per gatti o altri animali; qualora previsti in autorizzazione;
- c) box e gabbie singoli destinati alla quarantena o all'infermeria in numero almeno pari al 5 per cento del numero degli animali autorizzati;

- d) ambiente attrezzato per il lavaggio e la disinfezione delle attrezzature, con sistema di erogazione di acqua calda;
- e) attrezzature per il lavaggio e la disinfezione delle strutture e degli eventuali automezzi utilizzati per il trasporto degli animali;
- f) deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei pasti;
- g) un ambiente infermeria;
- h) un ambiente ad uso amministrativo;
- i) servizi igienici;
- j) idoneo sistema di smaltimento dei reflui;
- k) una o più zone, adeguatamente recintate, per il movimento dei cani.

## Art. 14.

*Requisiti delle pensioni e delle strutture a scopo di allevamento*

## 1. Le pensioni e le strutture a scopo di allevamento possiedono:

- a) box singoli o multipli, costituiti da una parte coperta ed una scoperta;
- b) strutture di ricovero per gatti o altri animali, qualora previsti in autorizzazione;
- c) ambiente attrezzato per il lavaggio e la disinfezione delle attrezzature, con sistema di erogazione di acqua calda;
- d) attrezzature per il lavaggio e la disinfezione delle strutture e degli eventuali automezzi utilizzati per il trasporto degli animali;
- e) deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei pasti;
- f) un ambiente infermeria;
- g) un ambiente ad uso amministrativo;
- h) servizi igienici;
- i) idoneo sistema di smaltimento dei reflui;
- j) una o più zone, adeguatamente recintate, per il movimento dei cani.

## Art. 15.

*Requisiti delle strutture amatoriali*

## 1. Le strutture possiedono:

- a) box singoli o multipli, costituiti da una parte coperta ed una scoperta;
- b) strutture di ricovero per gatti o altri animali, qualora previsti in autorizzazione;
- c) attrezzature per il lavaggio e la disinfezione delle strutture;
- d) deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei pasti;
- e) idoneo sistema di smaltimento dei reflui;
- f) una o più zone adeguatamente recintate per il movimento dei cani.

## Art. 16.

*Requisiti dei ricoveri presso strutture commerciali*

## 1. I ricoveri presso strutture commerciali possiedono:

- a) gabbie singole o multiple di dimensioni indicate nella tabella 2 dell'allegato B;
- b) attrezzature per il lavaggio e la disinfezione delle strutture;
- c) deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei pasti;
- d) idoneo sistema di smaltimento delle deiezioni..

## Art. 17.

*Requisiti dei box dei canili sanitari*

## 1. I box hanno:

- a) superficie minima pari a 2,5 metri quadrati, se destinati ad ospitare cani di piccola o media taglia; tale superficie non comprende l'eventuale parquette esterno;

b) superficie minima pari a quattro metri quadrati per cani di grossa taglia; tale superficie non comprende l'eventuale parquet esterno;

c) eventuale parquet esterno dotato di tettoia di protezione anche parziale;

d) altezza di almeno due metri;

e) condizioni di aerazione, umidità, illuminazione e temperatura adeguate;

f) illuminazione artificiale per ispezionare gli animali;

g) pareti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino all'altezza di 1,5 metri;

h) reti, sbarre, cancelli e porte in materiale resistente alla corrosione e privi di spigoli vivi;

i) pavimento in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, con caratteristiche antiscivolo, idonea pendenza e dispositivo di scarico che convogli i reflui;

j) eventuali canaline adeguatamente coperte;

k) zona coperta dotata di giaciglio in materiale termoisolante, lavabile e disinfettabile, sollevato da terra;

l) abbeveratoi in materiale resistente e facilmente lavabile e disinfettabile;

m) ciotole per il cibo o altri dispositivi per l'alimentazione, in materiale resistente, facilmente lavabile e disinfettabile.

2. In particolare, i box destinati all'isolamento o all'infermeria hanno:

a) sistemi di governo dell'animale che garantiscano la sicurezza dell'operatore;

b) pareti e porte completamente chiuse, in materiale facilmente lavabile e disinfettabile sino all'altezza di due metri;

c) porta dotata di finestrella che permetta l'osservazione dell'animale;

d) eventuale parquet esterno dotato di tettoia di protezione anche parziale e porta di comunicazione azionabile dall'esterno;

e) scarico singolo, a sifone e non in comunicazione con gli altri box;

f) adeguato sistema di riscaldamento.

3. Le gabbie per gatti, con una superficie minima di 0,60 metri quadrati ed altezza di sessanta centimetri, devono essere adeguatamente riscaldate e nettamente separate per evitare il contatto tra animali.

#### Art. 18.

##### *Requisiti dei box dei canili rifugio, delle strutture zoofile, delle pensioni, delle strutture a scopo di allevamento e delle strutture amatoriali*

1. I box dei canili rifugio, delle strutture zoofile, delle pensioni, delle strutture a scopo di allevamento e delle strutture amatoriali hanno una parte chiusa ed una scoperta con le superfici minime indicate nella tabella 1 dell'allegato B.

2. La parte chiusa può essere sostituita da una parte coperta, il cui tetto garantisca l'effettiva protezione di una superficie almeno pari alle dimensioni di cui al comma 1, opportunamente riparata anche lateralmente, dotata di cucce individuali.

3. L'altezza del box è di almeno due metri e sono garantite condizioni di aerazione, umidità, illuminazione e temperatura adeguate, nonché l'illuminazione artificiale per ispezionare gli animali.

4. Nella zona coperta del box sono presenti:

a) pareti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino all'altezza di 1,5 metri;

b) reti, sbarre, cancelli e porte in materiale resistente alla corrosione e privi di spigoli vivi;

c) pavimento in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, con caratteristiche antiscivolo, idonea pendenza e dispositivo di scarico che convogli i reflui;

d) eventuali canaline adeguatamente coperte;

e) giacigli in materiale termoisolante, lavabile e disinfettabile, sollevato da terra;

f) eventuali cucce individuali in materiale termoisolante, lavabile e disinfettabile;

g) parquet esterno dotato di tettoia di protezione anche parziale e con pavimentazione che garantisce un buon drenaggio;

h) abbeveratoi in materiale resistente e facilmente lavabile e disinfettabile;

i) ciotole per il cibo o altri dispositivi per l'alimentazione in materiale resistente e facilmente lavabile e disinfettabile.

5. Le gabbie per i gatti hanno una superficie minima di un metro quadrato ed altezza di un metro, con superficie di riposo per massimo due soggetti compatibili.

6. In particolare, i box e le gabbie destinati alla quarantena o infermeria, previsti obbligatoriamente nei ricoveri a scopo di rifugio e a scopo zoofilo, dispongono delle superfici minime indicate nell'art. 17, comma 1, lettere a) e b).

7. I box e le gabbie di cui al comma 6 hanno:

a) pareti e porte completamente chiuse, in materiale facilmente lavabile e disinfettabile sino all'altezza di 1,5 metri;

b) porta dotata di finestrella che permetta l'osservazione dell'animale;

c) eventuale parquet esterno, con gli stessi requisiti della parte interna;

d) scarico singolo a sifone;

e) adeguato sistema di riscaldamento;

f) nell'eventuale reparto riservato ai gatti, gabbie di superficie minima di 0,60 metri quadrati, dotate di lettiera ed altezza di sessanta centimetri, nettamente separate per evitare il contatto tra animali.

#### Art. 19.

##### *Requisiti delle unità di ricovero multiple per gatti*

1. Le unità di ricovero multiple per gatti possiedono i seguenti requisiti:

a) altezza di almeno due metri;

b) condizioni di aerazione, umidità, illuminazione e temperatura adeguate;

c) pareti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino all'altezza di 1,5 metri;

d) reti, sbarre, cancelli e porte in materiale resistente alla corrosione e privi di spigoli vivi;

e) per la zona coperta, pavimento in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, con caratteristiche antiscivolo, idonea pendenza e dispositivo di scarico che convogli i reflui;

f) eventuali canaline adeguatamente coperte;

g) zona coperta dotata di ampie superfici di riposo, anche disposte su più livelli e di adeguate strutture che consentano il rifugio individuale e di arricchimenti ambientali;

h) eventuale zona scoperta dotata di tettoia di protezione anche parziale completamente chiusa nella parte superiore tramite reti o altri idonei mezzi che impediscano la fuga degli animali e dotata di arricchimenti ambientali;

i) pavimentazione che garantisca un buon drenaggio;

j) abbeveratoi in materiale resistente e facilmente lavabile e disinfettabile;

k) ciotole per il cibo o altri dispositivi per l'alimentazione, in materiale resistente e facilmente lavabile e disinfettabile;

l) contenitori per gli escrementi dotati di idonea lettiera.

#### Art. 20.

##### *Requisiti delle gabbie presso strutture commerciali*

1. Le gabbie presso strutture commerciali possiedono i seguenti requisiti:

a) condizioni di ventilazione, illuminazione e temperatura adeguate;

b) pareti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile;

- c) reti, sbarre, cancelli e porte in materiale resistente alla corrosione e privi di spigoli vivi;  
 d) pavimento in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, con caratteristiche antiscivolo.

## Art. 21.

*Requisiti delle gabbie presso strutture commerciali per detenzione inferiore a trenta giorni*

1. Le gabbie presso strutture commerciali per detenzione inferiore a trenta giorni hanno i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B.

## Art. 22.

*Deroghe*

1. Il sindaco, su richiesta motivata e previo parere favorevole, motivato e vincolante del dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL e unitamente alla valutazione della consulta di cui all'art. 16 della legge regionale n. 16/2006, può accordare deroghe migliorative ai requisiti di cui agli articoli da 8 a 20, purché il titolare della struttura possa dimostrare il rispetto del benessere e della salute degli animali e l'igiene della struttura. Di tale deroga deve essere fatta esplicita menzione nell'atto autorizzativo rilasciato dal sindaco.

*Capo III*

## MODALITÀ DI GESTIONE

## Art. 23.

*Modalità di gestione del canile sanitario*

1. La competente articolazione organizzativa del dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL sovrintende alla gestione del canile sanitario, garantendo:

- a) la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e delle attrezzature;  
 b) l'approvvigionamento dei beni ed eventuali servizi in convizione  
 c) la gestione clinico-sanitaria;  
 d) la gestione amministrativa, con riferimento ai flussi informativi e l'archiviazione, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, delle seguenti attività:  
 1) accettazione: identificazione e aggiornamento dell'anagrafe informatizzata;  
 2) ricovero: assegnazione dei box e gestione della permanenza;  
 3) dimissione: registrazione in anagrafe informatizzata;  
 e) la gestione del servizio sul territorio, con riferimento all'accoppiamento dei cani e alla cattura dei gatti;  
 f) la gestione del personale dipendente e non, con riferimento a turnazioni, presenze, infortuni e formazione, con modalità e tempi previsti dalla consulta di cui all'art. 16 della legge regionale n. 16/2006;  
 g) la gestione dei tirocini e delle attività di volontariato con riferimento a assicurazione, formazione, turnazioni, presenze e infortuni;  
 h) la gestione degli utenti con riferimento a accoglienza, orari, carta dei servizi, educazione sanitaria e sicurezza.

2. Le operazioni di cui al comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 devono trovare riscontro nel registro di cui all'art. 4, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 16/2006.

3. In particolare, sono organizzate le seguenti attività:

- a) la gestione delle emergenze e urgenze, anche attraverso gli interventi garantiti dalla pronta disponibilità del dipartimento di prevenzione veterinario, atti alla stabilizzazione dell'animale per l'eventuale inoltro a strutture di alta specializzazione pubbliche o private convenzionate;

b) l'assistenza medica sugli animali, l'osservazione dei moricatori, la predisposizione e l'aggiornamento della cartella clinica, comprensiva delle informazioni comportamentali e degli interventi di sterilizzazione;

c) la gestione dei farmaci e dei presidi medico-chirurgici;

d) il governo quotidiano degli animali, con riferimento all'alimentazione, alla pulizia dei box, alla verifica dello stato di salute e benessere;

e) la gestione dei rifiuti speciali e dei sottoprodotti di origine animale, quali carcasse e pezzi anatomici;

f) la disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.

4. Al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni, ciascuna struttura si dota di un manuale che:

a) descrive le attività svolte e le procedure di autocontrollo adottate;

b) reca l'individuazione del responsabile generale della struttura e del responsabile sanitario.

## Art. 24.

*Modalità di gestione del canile rifugio*

1. La gestione sanitaria ed amministrativa del canile rifugio è assicurata dai comuni singoli o associati o dalle comunità montane, in collaborazione con una associazione di cui all'art. 19 della legge regionale n. 16/2006, direttamente o tramite convenzione, garantendo:

a) la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e delle attrezzature;

b) l'approvvigionamento dei beni ed eventuali servizi in convenzione;

c) la gestione clinico-sanitaria;

d) la gestione amministrativa, con riferimento ai flussi informativi e l'archiviazione, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, delle seguenti attività:

1) accettazione: identificazione e aggiornamento dell'anagrafe informatizzata;

2) ricovero: assegnazione dei box e gestione della permanenza;

3) dimissione: registrazione in anagrafe informatizzata;

e) la gestione del personale dipendente e non, con riferimento a turnazioni, presenze, infortuni e formazione, con modalità e tempi previsti dalla consulta di cui all'art. 16 della legge regionale n. 16/2006;

f) la gestione dell'attività di volontariato con riferimento a assicurazione, formazione, turnazioni, presenze e infortuni;

g) la gestione degli utenti con riferimento a accoglienza, orari, carta dei servizi, educazione sanitaria e sicurezza;

h) la possibilità di accesso, previo appuntamento, alle associazioni di volontariato di cui all'art. 19 della legge regionale n. 16/2006.

2. Le operazioni di cui al comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 devono trovare riscontro nel registro di cui all'art. 4, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 16/2006.

3. In particolare, sono organizzate le seguenti attività:

a) l'assistenza medica sugli animali, la gestione delle emergenze e urgenze, anche mediante apposite convenzioni con strutture veterinarie pubbliche o private, la predisposizione e l'aggiornamento della cartella clinica, comprensiva delle informazioni comportamentali e degli interventi di sterilizzazione;

b) la gestione dei farmaci e dei presidi medico-chirurgici;

c) il governo quotidiano degli animali, con riferimento all'alimentazione, alla pulizia dei box, alla verifica dello stato di salute e benessere, all'attività motoria nell'area dedicata, per tutti gli animali idonei;

d) la gestione dei rifiuti speciali e dei sottoprodotti di origine animale quali carcasse e pezzi anatomici;

e) la disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.

4. Al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni, ciascuna struttura si dota di un manuale che:

a) descrive le attività svolte e le procedure di autocontrollo adottate;

b) reca l'individuazione del responsabile generale della struttura e del responsabile sanitario.

## Art. 25.

*Modalità di gestione delle strutture zoofile, delle pensioni, delle strutture a scopo di allevamento, delle strutture amatoriali e dei ricoveri presso strutture commerciali.*

1. La gestione delle strutture zoofile, delle pensioni, delle strutture a scopo di allevamento, delle strutture amatoriali e dei ricoveri presso strutture commerciali garantisce:

- a) la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e delle attrezzature;
- b) l'approvvigionamento dei beni ed eventuali servizi in convenzione;
- c) la gestione clinico-sanitaria;
- d) la gestione amministrativa, con riferimento ai flussi informativi e l'archiviazione, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, delle seguenti attività:

1) accettazione: identificazione e aggiornamento dell'anagrafe informatizzata secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1;

2) ricovero: assegnazione dei box e gestione della permanenza;

3) dimissione: registrazione in anagrafe informatizzata secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1;

e) la gestione del personale dipendente e non, con riferimento a turnazioni, presenze, infortuni e formazione, con modalità e tempi previsti dalla consulta di cui all'art. 16 della legge regionale n. 16/2006;

f) la gestione dell'attività di volontariato con riferimento a assicurazione, formazione, turnazioni, presenze e infortuni;

g) la gestione degli utenti con riferimento a accoglienza, orari, carta dei servizi, educazione sanitaria e sicurezza;

h) la possibilità di accesso, previo appuntamento, alle associazioni di volontariato di cui all'art. 19 della legge regionale n. 16/2006.

2. Le operazioni di cui al comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 devono trovare riscontro nel registro di cui all'art. 4, comma 2, lettera e) della legge regionale 16/2006.

3. In particolare, sono organizzate le seguenti attività:

a) l'assistenza medica sugli animali, la gestione delle emergenze e urgenze, anche mediante apposite convenzioni con strutture veterinarie pubbliche o private, la predisposizione e l'aggiornamento delle schede individuali;

b) l'eventuale gestione dei farmaci e dei presidi medico-chirurgici;

c) il governo quotidiano degli animali, con riferimento all'alimentazione, alla pulizia dei box, alla verifica dello stato di salute e benessere, all'attività motoria nell'area dedicata, per tutti gli animali idonei;

d) la gestione dei rifiuti speciali e dei sottoprodotti di origine animale quali carcasse e pezzi anatomici;

e) la disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.

4. Al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni, ciascuna struttura si dota di un manuale che:

a) descrive le attività svolte e le procedure di autocontrollo adottate;

b) reca l'individuazione del responsabile generale della struttura e del responsabile sanitario.

## Capo IV

PROCEDURE DI CATTURA DEI CANI VAGANTI E DI AFFIDO E CESSIONE DEI CANI OSPITATI IN UN CANILE SANITARIO O RIFUGIO

## Art. 26.

*Cattura dei cani vaganti*

1. L'ASL assicura, direttamente o tramite apposita convenzione, l'attività di accalappiamento dei cani vaganti, organizzandola d'intesa con i comuni.

2. Chiunque rinvenga un cane vagante è tenuto a darne pronta comunicazione al dipartimento di prevenzione veterinario di una ASL, anche diversa da quella in cui è avvenuto il rinvenimento, o al comune

in cui è avvenuto il rinvenimento, consegnandolo al canile sanitario o fornendo le indicazioni necessarie al suo ritiro.

3. Il veterinario libero professionista accreditato al quale venga presentato un cane rinvenuto deve provvedere alla ricerca in anagrafe del proprietario e, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, attivarsi per contattarlo. Nel caso in cui non sia possibile rintracciare il proprietario, il veterinario invita il rinvenitore ad adempiere alle attività di cui al comma 2.

4. Il canile sanitario che ricovera il cane verifica la presenza del tatuaggio o del microchip. Se il cane non ha il microchip o il tatuaggio, oppure ha un tatuaggio non leggibile, il canile sanitario provvede all'applicazione del microchip e all'iscrizione in anagrafe. Al cane viene associato, quale proprietario, il comune nel cui territorio è stato catturato o rinvenuto e, quale detentore, il canile sanitario. Se il cane non ha microchip o tatuaggio oppure ha un tatuaggio non leggibile, ma può essere riconducibile ad un proprietario, si provvede all'applicazione del microchip e all'iscrizione in anagrafe. In anagrafe il cane viene associato al canile sanitario quale detentore. Se il cane è tatuato o ha un microchip e l'identificativo è associato in anagrafe ad un proprietario o detentore, si provvede ad aggiornare l'anagrafe con l'evento-cattura ed il canile sanitario risulta detentore.

5. Il canile sanitario attiva la procedura di comunicazione di cattura o rinvenimento all'eventuale proprietario e, se necessario, di formale notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento o messo comunale. Nella notifica deve essere specificato che le spese di cattura, mantenimento e per le eventuali cure sono a carico del proprietario e che il cane può essere temporaneamente affidato con le procedure di cui all'art. 13 della legge regionale n. 16/2006.

6. Le spese di cattura, mantenimento e per le eventuali cure sono determinate dal direttore generale dell'ASL secondo criteri di calcolo analitico delle prestazioni rese o di rimborso forfettario.

7. In caso di mancato ritiro del cane da parte del proprietario residente in ASL diversa, l'ASL che ha in carico il cane deve provvedere al suo trasferimento presso un canile sanitario o rifugio indicato dall'ASL di residenza del proprietario stesso. Le spese per gli interventi sanitari effettuati e per il trasporto sono addebitate all'ASL di destinazione sulla base della specifica voce prevista dal tariffario regionale.

## Art. 27.

*Affido e cessione dei cani e dei gatti*

1. Ai fini del presente regolamento, per cessione s'intende il trasferimento della proprietà dell'animale. Un cane ospitato presso un canile sanitario o rifugio può essere ceduto trascorsi almeno sessanta giorni dal momento del ritrovamento, fatti salvi i diversi termini previsti dal codice civile in caso di smarrimento.

2. Per affido temporaneo s'intende la temporanea concessione in detenzione dell'animale sino al sessantesimo giorno dal ritrovamento. L'affido temporaneo termina con la cessione o con la restituzione al canile.

3. La cessione dei cani a favore di persone residenti fuori dalla Regione deve essere registrata utilizzando apposita procedura prevista nell'anagrafe.

4. Gli animali ricoverati presso i canili sanitari e rifugio possono essere ceduti solo ai privati maggiorenni che si impegnino a garantire un adeguato trattamento o alle associazioni di volontariato di cui all'art. 19 della legge regionale n. 16/2006.

5. In nessun caso l'animale può essere affidato se non già sterilizzato o con l'impegno, da parte dell'affidatario, a procedere alla sterilizzazione, come stabilito nel modulo di cui all'allegato A.

6. È fatto divieto di cessione o affido a coloro che abbiano riportato condanne per reati in danno agli animali.

7. Gli animali di età inferiore ai sessanta giorni non possono essere affidati, salvo per particolari motivazioni sanitarie.

8. L'affido temporaneo gratuito dei cani è consentito purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) deve essere decorso il periodo di osservazione ai fini della profilassi antirabbica previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (regolamento di polizia veterinaria) o che si renda necessario per comprovate esigenze sanitarie;

b) nell'atto di affido l'interessato deve sottoscrivere l'impegno a non affidare ad altri l'animale prima del termine esplicitamente indicato, senza il consenso scritto del canile affidante.

9. L'ASL ed il comune devono formalizzare le procedure di verifica delle adozioni, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi.

10. Ai fini dei controlli le amministrazioni individuano e rendono note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione.

11. In caso di incompetenza territoriale, le ASL ed i comuni possono richiedere l'esecuzione della verifica alla ASL o al comune competente per territorio.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 5 maggio 2008

FORMIGONI

*Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/587 del 22 aprile 2008*

(Omissis)

08R0373

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 23 agosto 2008, n. 3.

**Modifiche alle leggi regionali in materia di pacchetto famiglia e previdenza sociale.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 23/II del 3 giugno 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14 e successive modificazioni concernente «Provvidenze per il riscatto di lavoro all'estero ai fini pensionistici».*

1. All'art. 1 della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14, come modificato dall'art. 7 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, il comma 2 è soppresso.

2. Dopo l'art. 1 della legge regionale n. 14/1976, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Limiti dell'intervento regionale). — 1. Il contributo a carico della Regione spetta entro i limiti necessari per il raggiungimento dei requisiti contributivi minimi richiesti per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia.»

3. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 14/1976, come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 21 agosto 1986, n. 6 e modificato dall'art. 7 della legge regionale n. 1/2005, le parole «novanta per cento» sono sostituite dalle parole «settantacinque per cento».

4. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 14/1976, come sostituito dall'art. 3 della legge regionale n. 6/1986 e modificato dall'art. 7 della legge regionale n. 1/2005, le parole «novanta per cento» sono sostituite dalle parole «settantacinque per cento».

5. Al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 14/1976, come modificato dall'art. 7 della legge regionale n. 1/2005, le parole «novanta per cento» sono sostituite dalle parole «settantacinque per cento».

Art. 2.

*Modifiche alla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni concernente «Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni».*

1. All'art. 4, comma 1, della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, come modificato dall'art. 6, comma 1, lettera b) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, le parole «In ogni caso deve rimanere a carico del richiedente almeno l'importo pari al contributo volontario previsto per il settore servizi domestici.» sono soppresse.

2. All'art. 6-bis, comma 1, della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, introdotto dall'art. 9, comma 6, della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, le parole «decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124» sono sostituite dalle parole «decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

3. All'art. 16, comma 1, della legge regionale n. 7/1992, le parole «due mesi dalla scadenza» sono sostituite dalle parole «tre mesi dalla scadenza».

Art. 3.

*Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni concernente «Istituzione dell'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe».*

1. All'art. 4, comma 1, della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, dopo le parole «in possesso dei requisiti di cui all'art. 3-bis della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4», sono aggiunte le parole «, salvo quanto previsto al comma 5-bis dell'art. 8».

2. All'art. 8, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera i), della legge regionale n. 6/1998, la parola «anticipate» è soppressa.

3. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 3/1993 è abrogato.

4. All'art. 8 della legge regionale n. 3/1993, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Nel caso in cui al pensionato sia corrisposta, da parte di un Paese straniero, un'altra pensione diretta derivante da contribuzione obbligatoria, l'importo della pensione regionale di vecchiaia è ridotto dell'importo dell'altra pensione.»

5. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 3/1993, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Integrazione al trattamento minimo). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, qualora sussistano i requisiti di cui al comma 2, è riconosciuta alle persone titolari della pensione regionale un'integrazione fino al raggiungimento di un importo pari al trattamento minimo I.N.P.S. vigente per l'anno 2008, aumentato annualmente del tasso di perequazione previsto per ciascun anno successivo al 2008.

2. L'integrazione di cui al comma 1 spetta alle persone che posseggano:

a) nel caso siano non coniugate, ovvero coniugate ma legalmente ed effettivamente separate, redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo pari o inferiore a 26 volte l'importo mensile di cui al comma 1;

b) nel caso siano coniugate, non legalmente ed effettivamente separate, redditi propri per un importo pari o inferiore a quello di cui alla lettera a) e redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o inferiore a 52 volte l'importo mensile di cui al comma 1.

3. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e delle relative pertinenze, nonché le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non concorre alla formazione dei redditi l'importo della pensione da integrare.

4. Qualora il reddito, come determinato ai commi 2 e 3, risulti inferiore ai limiti ivi previsti, l'integrazione è riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento dei limiti stessi.

5. L'importo mensile erogato alla data di cessazione del diritto all'integrazione viene conservato fino al suo superamento per effetto dell'applicazione delle disposizioni riguardanti la perequazione automatica all'importo mensile determinato ai sensi dell'art. 8, comma 2.

6. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati ogni anno l'importo di cui al comma 1 e i limiti di reddito di cui al comma 2.

7. L'integrazione alla pensione regionale non è cumulabile con l'integrazione al trattamento minimo I.N.P.S. e di cui il titolare della pensione regionale beneficia per un'altra pensione indiretta.»

#### Art. 4.

##### *Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 concernente «Pacchetto famiglia e previdenza sociale»*

1. All'art. 1, comma 1, della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, le parole «decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124» sono sostituite dalle parole «decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

2. All'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 1/2005, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il contributo viene corrisposto in misura pari all'importo del versamento volontario effettuato e comunque in misura non superiore ad euro 6 mila rapportati ad anno. Tale limite è ridotto ad euro 3 mila 500 nel caso di versamenti ad un fondo pensione di cui al comma 1.»

3. All'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 1/2005, le parole «e comunque in misura non superiore ad euro 1.750,00 rapportati ad anno.» sono sostituite dalle parole «e comunque in misura non superiore ad euro 3 mila rapportati ad anno. Tale limite è ridotto ad euro 1.750,00 nel caso di versamenti ad un fondo pensione di cui al comma 1.»

4. All'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 1/2005, le parole «per un periodo massimo di dodici mesi, elevabili a quindici» sono sostituite dalle parole «per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevabili a ventotto».

5. All'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 1/2005 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salva la facoltà per le Province autonome di stabilire termini più ampi, le domande di sostegno alla contribuzione volontaria possono comunque essere presentate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello contributivo di riferimento e le domande di sostegno relative agli arretrati possono essere presentate fino a sei mesi dalla data di scadenza prevista per il pagamento di questi contributi stabilita dalla cassa pensionistica che ha autorizzato la contribuzione.»

6. All'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 1/2005, le parole «ma il periodo complessivo per il quale vengono concessi i contributi non può comunque superare i dodici mesi o i quindici mesi nell'ipotesi in cui il padre del/della bambino/a si avvalga del diritto di cui al comma 2 dell'art. 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.» sono sostituite dalle parole «ma il contributo che può essere complessivamente erogato non può comunque superare gli importi massimi previsti ai commi 2 e 3 e il periodo complessivo per il quale vengono concessi i contributi non può comunque superare i ventiquattro mesi o i ventotto mesi nell'ipotesi in cui il padre del/della bambino/a si avvalga del diritto di cui al comma 2 dell'art. 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermo restando che il contributo previsto per l'astensione dal lavoro di cui ai commi 2 e 3 spetta per il periodo massimo indicato al medesimo comma 2 pari a dodici, rispettivamente quindici mesi.»

7. All'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 1/2005, le parole «decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124» sono sostituite dalle parole «decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

8. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2005, è inserito il seguente:

«1-bis. Il contributo di cui al comma 1 viene corrisposto in misura non superiore ad euro 6 mila rapportati ad anno qualora l'assistenza sia rivolta a figli o equiparati non autosufficienti minori di cinque anni. In caso di iscrizione a strutture educative e centri diurni per disabili il contributo non può comunque essere superiore ad euro 3 mila 500 rapportati ad anno.»

9. All'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 1/2005, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salva la facoltà per le Province autonome di stabilire termini più ampi, le domande di sostegno alla contribuzione volontaria possono comunque essere presentate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello contributivo di riferimento e le domande di sostegno relative agli arretrati possono essere presentate fino a sei mesi dalla data di scadenza prevista per il pagamento di questi contributi stabilita dalla cassa pensionistica che ha autorizzato la contribuzione.»

10. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 1/2005 è sostituito dal seguente:

«1. A/Alle lavoratori/trici dipendenti, ai/alle disoccupati/e e agli/alle iscritti/e nelle liste di mobilità, ai/alle lavoratori/trici autonomi/e iscritti/e nelle rispettive gestioni speciali dell'I.N.P.S. e agli/alle iscritti/ e nella gestione separata, ad esclusione dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 4, ai/alle liberi/e professionisti/e, a coloro che non sono iscritti a forme di previdenza obbligatoria, nonché ai/alle pensionati/e, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige o coniugati/e con persona in possesso del medesimo requisito, è corrisposto un assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati, qualora residenti in regione. L'assegno spetta ad un/una solo/ a richiedente per nucleo in base alla composizione del nucleo familiare e alla condizione economica del nucleo stesso. L'assegno è corrisposto secondo quanto previsto dall'allegata tabella A).»

11. All'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 1/2005, le parole «a decorrere dal/dalla primo/a figlio/a» sono soppresse.

12. Dopo l'art. 4 della legge regionale 1/2005 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Sostegno alla costituzione di forme di previdenza complementare a favore del lavoro discontinuo). — 1. La Regione eroga finanziamenti per il sostegno alla costituzione di forme di previdenza complementare o al versamento nelle medesime forme da parte di lavoratori/trici titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato o di un rapporto di lavoro indicato all'articolo 4, comma 2, secondo periodo.

2. I soggetti di cui al comma 1, per beneficiare del sostegno regionale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) inizio dell'attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995;

b) iscrizione ad un fondo pensione disciplinato dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

c) residenza e domicilio nella Regione Trentino-Alto Adige da almeno cinque anni, o, in alternativa, residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda;

d) titolarità in via esclusiva di un rapporto di lavoro indicato al comma 1, ovvero stato di disoccupazione, certificato dal competente Centro per l'impiego, a seguito della cessazione del rapporto lavorativo;

e) condizione economica del nucleo familiare entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 5.

3. La Regione interviene con un contributo a fondo perduto in misura pari al cento per cento del versamento effettuato nel corso dell'anno solare dal/dalla lavoratore/trice al fondo pensione di cui al comma 2, lettera b), e comunque in misura non superiore a euro 1.000 annui, per un massimo di cinque annualità, fino al raggiungimento dei requisiti minimi per ottenere la pensione di anzianità o di vecchiaia.

4. Il contributo è versato alla società istituita ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, la quale apre una posizione individuale in strumenti finanziari a favore degli/delle aventi diritto, al fine di investire le somme erogate dalla Regione. Il montante finale accumulato è trasferito al fondo pensione complementare indicato dagli/dalle aventi diritto al momento del pensionamento nel sistema obbligatorio pubblico.

5. Con il regolamento di cui all'art. 4, comma 5, sono stabiliti la condizione economica del nucleo familiare, nonché ogni altra disposizione necessaria all'attuazione del presente articolo. Le modalità e i termini per la presentazione della domanda e per l'erogazione del contributo sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento.

6. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con gli interventi previsti agli articoli 1 e 2, con gli interventi previsti dalla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, né con gli interventi previsti dall'art. 6 della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

13. All'art. 9, comma 7, della legge regionale n. 1/2005, le parole «è incompatibile» sono sostituite dalle parole «non è cumulabile».

14. Le tabelle A), B) e C) della legge regionale n. 1/2005 sono sostituite dalle tabelle allegate alla presente legge.

#### Art. 5.

##### *Disposizioni transitorie e finali*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 13, si applicano alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi 10, 11 e 14, si applicano alle domande per l'assegno regionale al nucleo familiare relative all'anno 2008. Le domande per ottenere la liquidazione dell'assegno regionale al nucleo familiare a decorrere dal 1° gennaio 2008 devono essere presentate alla Provincia autonoma territorialmente competente entro il 31 dicembre 2008. La disposizione di cui all'art. 3, comma 3, ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2008. Le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1, 4 e 5, si applicano anche alle pensioni già concesse alla data di entrata in vigore della presente legge. I termini per la presentazione della domanda per ottenere il contributo di cui all'articolo 14 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni per l'anno 2007 sono prorogati fino al 30 giugno 2008.

2. La definizione di persona casalinga prevista dal regolamento di esecuzione della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 «Pacchetto famiglia e previdenza sociale», come modificata dalla presente legge, ha efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale n. 1/2005. Le domande per accedere ai contributi previsti dagli articoli 4 e 6-bis della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 relativamente ai versamenti effettuati per gli anni 2005 e successivi devono essere presentate alla Provincia autonoma territorialmente competente entro il 30 settembre 2008, salva la facoltà delle Province stesse di prevedere termini diversi con proprio regolamento. Ai fini del calcolo della condizione economica per i contributi previsti dagli articoli 4 e 6-bis della legge regionale n. 7/1992 si valutano i redditi ed il patrimonio relativi all'anno 2006.

3. Per la predisposizione o la revisione dei testi normativi in materia previdenziale la Giunta regionale si avvale di un comitato consultivo composto da rappresentanti delle parti sociali, delle associazioni che operano nei settori collegati alle materie oggetto di intervento e delle Province autonome. Il comitato è istituito con apposita deliberazione della Giunta regionale che ne determina anche la composizione, le norme relative al suo funzionamento e la durata. La composizione deve essere tale da assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e un'adeguata presenza di entrambi i sessi all'interno del comitato.

4. Il/La Presidente della Regione è autorizzato/a a coordinare, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, le disposizioni contenute nella presente legge con quelle contenute nelle leggi regionali 9 dicembre 1976, n. 14, 25 luglio 1992, n. 7, 28 febbraio 1993, n. 3, 18 febbraio 2005, n. 1, 24 maggio 1992, n. 4 e 27 novembre 1993, n. 19, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 6.

##### *Abrogazione di norme*

1. Gli articoli 4, 6, 8 e 9 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e successive modificazioni concernente «Interventi in materia di previdenza integrativa» sono abrogati.

2. L'art. 3 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni concernente «Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» è abrogato.

3. L'art. 3 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni concernente «Istituzione dell'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe» è abrogato.

4. L'art. 7 della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 e successive modificazioni concernente «Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa» è abrogato.

#### Art. 7.

##### *Norma finanziaria*

1. All'onere della spesa derivante dalla modifica del regolamento di cui all'art. 9 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 valutato nella misura annua di euro 395 mila, oltre all'onere della spesa derivante dall'art. 5, comma 2, valutato in euro 580 mila, si provvede con lo stanziamento del capitolo 1985 della spesa del bilancio 2008 che presenta sufficiente disponibilità.

2. All'onere della spesa derivante dalle disposizioni di cui all'art. 4, commi 10, 11 e 14 in materia di assegno al nucleo familiare e dalla rivalutazione degli importi degli assegni a decorrere dal 1° luglio 2008, ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, valutato nella misura di euro 8 milioni 610 mila si fa fronte per euro 7 milioni 610 mila con la somma già autorizzata dall'art. 3, comma 5 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 e per l'importo di euro 1 milione mediante prelevamento dal capitolo 670 della spesa «fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi».

3. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 7 e nei limiti previsti dall'art. 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10.

4. All'onere della spesa derivante dalle disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 3, 4, 8 e 12, valutato nella misura di euro 7 milioni 400 mila si fa fronte con la somma già autorizzata dall'art. 13, comma 1, della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1.

#### Art. 8.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 23 maggio 2008

DELLAI

## Tabella/Tabelle A)

**NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI  
(IN CUI NON SONO PRESENTI FIGLI ED EQUIPARATI DISABILI)**

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di condizione economica  
del nucleo familiare e numero dei figli

**FAMILIEN MIT BEIDEN ELTERN**

**(IN DENEN KEINE BEHINDERTEN KINDER UND DIESEN GLEICHGESTELLTE PERSONEN LEBEN)**

Monatlicher Gesamtbetrag der Zulage nach der wirtschaftlichen Lage  
der Familie und Anzahl der Kinder

Condizione economica Wirtschaftliche Lage		Numero di figli Anzahl Kinder							
da ..... von .....	a ..... bis .....	1	2	3	4	5	6	7	oltre/über 7
Euro 0,00	Euro 12.801,00	Euro 70,00	Euro 95,00	Euro 190,00	Euro 285,00	Euro 380,00	Euro 475,00	Euro 570,00	Euro 570,00
Euro 12.801,01	Euro 15.519,00	Euro 65,00	Euro 91,25	Euro 180,00	Euro 270,31	Euro 361,67	Euro 453,75	Euro 546,36	Euro 546,36
Euro 15.519,01	Euro 18.239,00	Euro 60,00	Euro 87,50	Euro 170,00	Euro 255,63	Euro 343,33	Euro 432,50	Euro 522,73	Euro 522,73
Euro 18.239,01	Euro 21.014,00	Euro 55,00	Euro 83,75	Euro 160,00	Euro 240,94	Euro 325,00	Euro 411,25	Euro 499,09	Euro 499,09
Euro 21.014,01	Euro 23.733,00	Euro 50,00	Euro 80,00	Euro 150,00	Euro 226,25	Euro 306,67	Euro 390,00	Euro 475,45	Euro 475,45
Euro 23.733,01	Euro 26.451,00	Euro 50,00	Euro 76,25	Euro 140,00	Euro 211,56	Euro 288,33	Euro 368,75	Euro 451,82	Euro 451,82
Euro 26.451,01	Euro 29.269,00	Euro 50,00	Euro 72,50	Euro 130,00	Euro 196,88	Euro 270,00	Euro 347,50	Euro 428,18	Euro 428,18
Euro 29.269,01	Euro 31.945,00	Euro 50,00	Euro 68,75	Euro 120,00	Euro 182,19	Euro 251,67	Euro 326,25	Euro 404,55	Euro 404,55
Euro 31.945,01	Euro 34.665,00		Euro 65,00	Euro 110,00	Euro 167,50	Euro 233,33	Euro 305,00	Euro 380,91	Euro 380,91
Euro 34.665,01	Euro 37.440,00		Euro 61,25	Euro 100,00	Euro 152,81	Euro 215,00	Euro 283,75	Euro 357,27	Euro 357,27
Euro 37.440,01	Euro 40.159,00		Euro 57,50	Euro 90,00	Euro 138,13	Euro 196,67	Euro 262,50	Euro 333,64	Euro 333,64
Euro 40.159,01	Euro 42.877,00		Euro 53,75	Euro 80,00	Euro 123,44	Euro 178,33	Euro 241,25	Euro 310,00	Euro 310,00
Euro 42.877,01	Euro 45.653,00		Euro 50,00	Euro 70,00	Euro 108,75	Euro 160,00	Euro 220,00	Euro 286,36	Euro 286,36
Euro 45.653,01	Euro 48.372,00			Euro 60,00	Euro 94,06	Euro 141,67	Euro 198,75	Euro 262,73	Euro 262,73
Euro 48.372,01	Euro 51.090,00			Euro 50,00	Euro 79,38	Euro 123,33	Euro 177,50	Euro 239,09	Euro 239,09
Euro 51.090,01	Euro 53.809,00				Euro 64,69	Euro 105,00	Euro 156,25	Euro 215,45	Euro 215,45
Euro 53.809,01	Euro 56.527,00				Euro 50,00	Euro 86,67	Euro 135,00	Euro 191,82	Euro 191,82
Euro 56.527,01	Euro 59.245,00					Euro 68,33	Euro 113,75	Euro 168,18	Euro 168,18
Euro 59.245,01	Euro 61.964,00					Euro 50,00	Euro 92,50	Euro 144,55	Euro 144,55
Euro 61.964,01	Euro 64.682,00						Euro 71,25	Euro 120,91	Euro 120,91
Euro 64.682,01	Euro 67.400,00						Euro 50,00	Euro 97,27	Euro 97,27
Euro 67.400,01	Euro 70.119,00							Euro 73,64	Euro 73,64
Euro 70.119,01	Euro 72.837,00							Euro 50,00	Euro 50,00

08R0381

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(Provincia di Bolzano)**

LEGGE PROVINCIALE 25 febbraio 2008, n. 1.

**Ordinamento dell'artigianato.**

*(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 11/I-II dell'11 marzo 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Questa legge regola le attività artigiane svolte professionalmente.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle seguenti attività:

a) attività di prestazioni di servizi commerciali, di intermediazione della circolazione di beni e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvi i casi in cui queste attività siano necessarie per l'attività artigianale;

b) attività artistiche svolte da liberi professionisti;

c) ogni attività artigianale svolta da persone in situazione di handicap all'interno dei centri sociali gestiti dalla Provincia o da altri enti pubblici;

d) attività secondarie di imprese agricole che trasformano, arricchiscono o commercializzano i loro prodotti ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;

e) produzione di oggetti di arte popolare, qualora venga effettuata quale attività secondaria, senza l'impiego di dipendenti aggiuntivi. Con regolamento di esecuzione vengono determinate le relative attività.

Art. 2.

*Requisiti di ammissione*

1. Per l'esercizio delle attività artigiane per le quali, ai sensi della presente legge, sono previsti particolari presupposti, l'imprenditore artigiano deve possedere i requisiti professionali previsti al titolo II. Il possesso dei requisiti deve essere dimostrato anche se l'attività artigianale è svolta in forma secondaria ai sensi dell'art. 6, comma 3, della presente legge.

Art. 3.

*Imprenditore artigiano*

1. L'imprenditore artigiano lavora personalmente nel comparto produttivo, organizzativo, amministrativo o commerciale dell'impresa artigiana.

Art. 4.

*Impresa artigiana*

1. L'impresa artigiana è un'impresa la cui attività è compresa nell'elenco delle attività di cui all'art. 9, classificabili come «di tipologia artigianale», e che soddisfa almeno tre dei seguenti requisiti:

a) la produzione dei beni e la prestazione dei servizi non sono attuate prevalentemente in serie;

b) l'organizzazione aziendale non è composta da un'unità produttiva ed un'unità amministrativa distinte e pertanto non esiste una gestione separata delle due unità e dei relativi collaboratori e collaboratrici;

c) la produzione dei beni e la prestazione dei servizi non sono attuate prevalentemente con una sistematica divisione del lavoro;

d) in genere i lavori non sono affidati interamente ad altre imprese;

e) la produzione di beni e la prestazione di servizi si effettuano prevalentemente su commissione.

Art. 5.

*Forme di esercizio di un'impresa artigiana*

1. Le imprese artigiane possono essere gestite in forma di impresa individuale oppure in forma di cooperativa, di consorzio oppure in forma di società, esclusa la società per azioni e la società in accomandita per azioni.

2. Qualora la forma prescelta sia quella di società in nome collettivo, l'impresa è considerata artigiana se la maggioranza dei soci, ovvero se uno dei soci, nel caso di due, è in possesso dei requisiti previsti all'art. 3, comma 1.

3. Qualora la forma prescelta sia quella della società in accomandita semplice, essa è considerata artigiana se la maggioranza degli accomandatari, ovvero uno dei soci accomandatari, nel caso di due, è in possesso dei requisiti previsti all'art. 3, comma 1.

4. Qualora la forma prescelta sia quella della società o cooperativa a responsabilità limitata, l'impresa è considerata artigiana se la maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di amministrazione o, nelle società composte da due soci almeno uno di essi, è in possesso dei requisiti previsti all'art. 3, comma 1, e detiene più della metà del capitale sociale.

5. Sono considerate consorzi artigiani o cooperative artigiane le associazioni fra singole imprese artigiane ovvero le associazioni fra imprese di diversi settori, a condizione che le imprese artigiane siano in prevalenza numerica. In entrambi i casi queste associazioni perseguono lo scopo di eseguire in comune lavori e servizi oppure di coordinarli.

*Capo II*

REGISTRO DELLE IMPRESE ED ELENCO DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI

Art. 6.

*Iscrizione, variazione e cancellazione nel Registro delle imprese*

1. L'iscrizione di un'attività artigianale nel Registro delle imprese nonché la sua variazione e cancellazione sono disciplinate dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche, e sono effettuate ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 maggio 2000, n. 19, e successive modifiche.

2. Le imprese artigiane in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, 3 e 4 della presente legge sono iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio con la denominazione di «impresa artigiana».

3. Un'attività artigiana secondaria è iscritta solamente nel caso di un'impresa la cui attività principale non è di natura artigiana, con l'iscrizione recante: «impresa con attività artigianale secondaria».

4. L'iscrizione nel Registro delle imprese sostituisce a tutti gli effetti l'iscrizione in altri elenchi, albi o registri.

## Art. 7.

*Silenzio assenso e ricorsi*

1. La richiesta d'iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta se la Camera di commercio non comunica i provvedimenti di cui all'art. 6 entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

2. Contro il provvedimento di diniego della Camera di commercio è ammesso ricorso alla Giunta provinciale da parte dell'interessato o dell'interessata, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione.

## Art. 8.

*Diritto dell'impresa artigiana alla conservazione dell'iscrizione nel Registro delle imprese*

1. In caso d'invalidità, di morte o di sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, su richiesta da presentare entro sei mesi dall'evento, può essere conservata l'iscrizione nel Registro delle imprese per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, a condizione che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

2. Per le attività di cui al titolo II i requisiti professionali previsti possono essere dimostrati, anziché dal titolare stesso, anche da un collaboratore o una collaboratrice.

3. L'assessore o l'assessora provinciale all'artigianato può concedere per giustificati motivi la proroga del termine di cui al comma 1 per ulteriori due anni.

## Art. 9.

*Elenco delle attività artigiane*

1. L'elenco delle attività artigiane è approvato dalla Giunta provinciale, adottando l'elenco tenuto dalla Camera di commercio al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le nuove attività considerate iscrivibili sono inserite nell'elenco di cui al comma 1 contestualmente all'iscrizione dell'impresa artigiana nel Registro delle imprese. Anche le organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia e la Ripartizione provinciale artigianato, industria e commercio possono richiedere alla Camera di commercio l'inserimento di nuove attività. Entro dieci giorni, la Camera di commercio comunica l'inserimento di una nuova attività alla Ripartizione provinciale artigianato, industria e commercio ed alle organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia.

3. Contro il provvedimento di inserimento o di non-inserimento di una nuova attività artigianale nell'elenco di cui al comma 1 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale da parte delle organizzazioni di cui al comma 2 nonché delle imprese interessate, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Entro lo stesso termine la Ripartizione provinciale artigianato, industria e commercio può presentare una proposta di diniego di modifica o di inserimento.

4. La Camera di commercio procede ogni cinque anni all'esame dell'elenco di cui al comma 1, per verificare la corrispondenza delle caratteristiche delle attività e dei settori iscritti alle denominazioni attuali, sentite la Ripartizione provinciale artigianato, industria e commercio e le organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia.

5. La Giunta provinciale approva l'elenco aggiornato.

*Capo III*

## LOCALI E VENDITA

## Art. 10.

*Locali d'esercizio dell'attività*

1. Le attività artigiane sono svolte in locali idonei all'uso specifico e conformi alle relative disposizioni legislative.

2. Nel regolamento d'esecuzione sono individuate le attività artigiane che, per le particolari caratteristiche e le capacità professionali richieste, possono essere svolte in appartamenti e locali adibiti a negozio o ufficio.

## Art. 11.

*Vendita di prodotti artigianali*

1. L'impresa artigiana può vendere i propri prodotti e i propri servizi nonché i beni accessori comunque collegati funzionalmente con i propri prodotti e servizi, anche se non di produzione propria, senza l'autorizzazione prevista dall'ordinamento del commercio, a condizione che l'attività artigiana rimanga l'attività principale.

2. La vendita non può avvenire al di fuori dei luoghi di produzione dell'impresa oppure di locali siti nelle immediate vicinanze, nel rispetto della normativa urbanistica vigente.

3. Esclusivamente le imprese artigiane iscritte nel registro delle imprese possono definire artigianali i propri prodotti e servizi e venderli come tali.

*Capo IV*MAESTRO ARTIGIANO/MAESTRA ARTIGIANA  
TECNICO/TECNICA DI ECONOMIA AZIENDALE NELL'ARTIGIANATO

## Art. 12.

*Obiettivi della formazione*

1. La formazione di maestro è un percorso formativo finalizzato all'avanzamento professionale, nel quale vengono trasmesse le conoscenze e le abilità imprenditoriali, pedagogico-formative, teoriche e pratiche professionali necessarie a svolgere compiti di responsabilità in un'azienda, oppure a gestirla autonomamente, e che qualificano in particolare la formazione di giovani collaboratori e collaboratrici.

2. La ripartizione provinciale competente in materia di formazione di maestro può organizzare corsi di preparazione all'esame di maestro artigiano o incaricare le associazioni di categoria di organizzare questi corsi per intere parti d'esame o per singoli moduli, rifondendo fino al 90 per cento delle relative spese.

3. Per promuovere la formazione di maestro artigiano, la ripartizione provinciale competente in materia di formazione di maestro può inoltre organizzare convegni, seminari, mostre, concorsi, manifestazioni a carattere informativo e viaggi di studio nonché effettuare in proprio o tramite terzi rilevazioni e indagini.

## Art. 13.

*Ambito di applicazione*

1. La Giunta provinciale, su proposta dell'assessore o dell'assessora all'artigianato e dell'assessore o dell'assessora competente in materia di formazione di maestro, approva l'elenco delle professioni di maestro artigiano, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia.

2. L'esame di maestro può essere sostenuto per tutte le professioni artigiane stabilite dalla Giunta provinciale.

## Art. 14.

*Ammissione agli esami*

1. Per l'ammissione all'esame di maestro artigiano è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) un'esperienza professionale di almeno due anni nell'attività artigiana oggetto dell'esame o in attività similare, maturata nel periodo successivo al conseguimento del diploma di lavorante artigiano;

b) un'esperienza professionale di almeno tre anni nell'attività artigiana oggetto dell'esame o in attività similare, maturata nel periodo successivo al conseguimento del diploma di qualifica professionale;

c) un'esperienza professionale qualificata di almeno sei anni nell'attività artigiana oggetto dell'esame o in attività similare.

2. Per l'ammissione all'esame di gestione aziendale è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) il diploma di lavorante artigiano, il diploma di qualifica professionale o un'esperienza professionale di almeno quattro anni nell'attività artigiana oggetto dell'esame o in attività similare;

b) una collaborazione di almeno quattro anni nella gestione di un'impresa artigiana.

3. Agli esami possono essere ammesse anche persone in possesso di requisiti equivalenti, sentita la competente commissione d'esame.

4. La richiesta di ammissione agli esami è presentata al direttore o alla direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di formazione di maestro.

5. L'ammissione all'esame o il diniego dell'ammissione sono comunicati alla persona richiedente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Avverso il diniego può essere presentato ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso in cui la Giunta provinciale non decida entro il termine di trenta giorni, la domanda si considera accolta.

## Art. 15.

*Parti dell'esame*

1. L'esame di maestro artigiano si articola nelle seguenti quattro parti:

a) gestione aziendale;

b) pedagogia della formazione;

c) teoria professionale; in tale parte dell'esame viene considerata la competenza comunicativa nella seconda lingua;

d) pratica professionale.

## Art. 16.

*Esami*

1. L'assessore o l'assessora provinciale competente in materia di formazione di maestro approva i programmi d'esame per l'esame di maestro artigiano, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia e la competente commissione d'esame.

2. I candidati e le candidate possono sostenere l'esame in lingua italiana o tedesca.

3. Le parti dell'esame di maestro già sostenute perdono validità se l'intero esame non viene superato con esito positivo entro sei anni. In casi eccezionali, debitamente motivati, il direttore o la direttrice della ripartizione competente può concedere una proroga dei termini.

4. L'esame di maestro si intende superato se la persona candidata ha sostenuto con esito positivo tutte le parti dell'esame o se ne è stata esonerata.

5. L'assessore o l'assessora provinciale competente in materia di formazione di maestro rilascia il diploma di maestro artigiano.

## Art. 17.

*Composizione delle commissioni d'esame*

1. La commissione d'esame in materia di gestione aziendale e pedagogia della formazione è così composta:

a) nella funzione di presidente, dal direttore o dalla direttrice oppure da un o una insegnante di una scuola professionale o di un istituto tecnico, oppure da una persona riconosciuta esperta con esperienza pluriennale nel settore della formazione;

b) da due persone esperte nel settore della gestione aziendale e della pedagogia della formazione, delle quali almeno una dovrà essere un datore di lavoro del settore artigianato.

2. La commissione d'esame in materia di teoria professionale e pratica professionale è così composta:

a) nella funzione di presidente, dal direttore o dalla direttrice o da un o una insegnante di una scuola professionale o di un istituto tecnico oppure da una persona riconosciuta esperta con esperienza pluriennale nel settore della formazione;

b) da un maestro o una maestra nell'attività artigiana oggetto dell'esame oppure, in sua mancanza, da una persona riconosciuta esperta nella relativa attività artigiana, con esperienza pluriennale di lavoro autonomo;

c) da una persona esperta nella relativa attività artigiana.

## Art. 18.

*Nomina delle commissioni d'esame*

1. L'assessore o l'assessora provinciale competente in materia di formazione di maestro nomina i componenti delle commissioni d'esame di cui all'art. 17, commi 1 e 2.

2. I componenti delle commissioni d'esame di cui all'art. 17, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, lettera a), sono proposti dal direttore o dalla direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di formazione di maestro.

3. I componenti delle commissioni d'esame di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), sono proposti dalle organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia.

4. I componenti delle commissioni d'esame di cui all'art. 17, comma 2, lettera c), sono nominati d'intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia.

5. La proposta dei componenti delle commissioni d'esame di cui al comma 3 è trasmessa alla ripartizione provinciale competente in materia di formazione di maestro entro trenta giorni dalla data della richiesta. Se entro tale termine non perviene una proposta, si procede alla nomina d'ufficio.

6. Per ciascun o ciascuna componente della commissione è nominato/nominata un o una supplente.

7. Tutti i componenti della commissione rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

8. Per i lavori di preparazione degli esami e di correzione degli elaborati la ripartizione provinciale competente in materia di formazione di maestro può avvalersi della consulenza di esperti esterni.

## Art. 19.

*Esonero da esami*

1. Chi dimostra di aver acquisito una qualificazione sostanzialmente rispondente ai contenuti previsti dal programma d'esame, può presentare domanda d'esonero dall'obbligo di sostenere le prove in singole materie o intere parti d'esame.

2. Il direttore o la direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di formazione di maestro richiede un parere sulla domanda di esonero alla competente commissione d'esame, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, il direttore o la direttrice della ripartizione decide in merito alla domanda di esonero.

3. Nel caso in cui vi siano stati dei precedenti analoghi, il direttore o la direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di formazione di maestro può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere della commissione d'esame di cui al comma 2, purché né il programma della qualifica presentata né il relativo esame di maestro artigiano abbiano subito nel frattempo una modifica.

4. Nelle professioni artigiane rare, per le quali per mancanza di persone esperte non è possibile nominare una commissione d'esame, si prescinde dalla richiesta del parere obbligatorio.

#### Art. 20.

##### *Corsi di preparazione*

1. Alla parte «gestione aziendale» del corso e dell'esame di maestro artigiano possono essere ammesse su richiesta anche le persone che dimostrino almeno un'attività professionale quadriennale nell'amministrazione di un'impresa artigianale.

#### Art. 21.

##### *Tecnico/Tecnica di economia aziendale nell'artigianato*

1. L'obiettivo della formazione di tecnico/tecnica di economia aziendale nell'artigianato, di norma a integrazione di quella di maestro artigiano, consiste nel rafforzare il ruolo dell'imprenditore artigiano e di aumentarne la competitività. A tal fine sono necessarie competenze per una moderna gestione dell'azienda e del personale nonché per lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti.

2. Le condizioni di ammissione, la durata, il programma didattico e le procedure d'esame vengono approvati con decreto dell'assessore o dell'assessora competente in materia di formazione di maestro, sentite le proposte delle relative associazioni di categoria più rappresentative della provincia.

3. Chi conclude la formazione e supera l'esame riceve una qualifica che autorizza a fregiarsi del titolo di «tecnico di economia aziendale nell'artigianato» ovvero «tecnica di economia aziendale nell'artigianato».

4. La ripartizione provinciale competente per la formazione professionale può organizzare corsi di preparazione a questo esame o incaricare le organizzazioni professionali di organizzare l'intero corso o singoli moduli. Per quanto attiene al finanziamento di detta formazione, si applicano le disposizioni in materia di aggiornamento professionale.

#### Capo V

##### PROFILI PROFESSIONALI E IMPRESA DI MAESTRO ARTIGIANO

#### Art. 22.

##### *Profili professionali*

1. Per le attività artigianali il cui esercizio è subordinato al superamento di un esame e a una qualifica professionale di base, devono essere stabiliti profili professionali che dovranno definire i rispettivi ambiti di attività nonché le conoscenze e competenze professionali necessarie all'esercizio dell'attività a regola d'arte.

2. L'assessore o l'assessora all'artigianato approva i profili professionali, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia. I profili professionali sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

#### Art. 23.

##### *Impresa di maestro artigiano*

1. Gli imprenditori artigiani in possesso del diploma di maestro artigiano o iscritti alla prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all'art. 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, possono qualificarsi col titolo di maestro artigiano o maestra artigiana e definire la loro impresa verso l'esterno («impresa di maestro artigiano»).

2. Può fare uso del titolo di maestro o maestra artigiana solo chi è in possesso del diploma di maestro artigiano o è iscritto nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati.

3. Nel caso di impresa di maestro artigiano costituitasi in forma societaria, almeno un amministratore deve essere in possesso del titolo di maestro artigiano e dei requisiti di cui al comma 2. Le imprese di maestro artigiano si possono contraddistinguere anche attraverso particolari contrassegni di qualità.

#### TITOLO II

##### REGOLAMENTAZIONI SPECIALI CONCERNENTI L'ESERCIZIO DI DETERMINATE ATTIVITÀ

#### Capo I

##### ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO

#### Art. 24.

##### *Professioni*

1. Il settore automobilistico comprende le seguenti professioni:

- a) tecnico d'auto/tecnica d'auto;
- b) carrozziere/carrozziera;
- c) gommista.

2. Rientrano nell'attività di autoriparazione i lavori di manutenzione e riparazione, la sostituzione, la modifica e la reintegrazione di tutti i componenti di veicoli e complessi di veicoli a motore, compresi i ciclomotori, i macchinari agricoli e i rimorchi adibiti al trasporto su strada di persone e cose. Le riparazioni automobilistiche includono anche l'installazione di impianti e accessori fissi sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore.

3. Non fanno invece parte delle riparazioni automobilistiche il commercio di automobili, il lavaggio, il rifornimento di carburante, la sostituzione del filtro dell'aria e dell'olio, la sostituzione dell'olio del motore e del cambio, nonché di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento. In tutti i casi queste operazioni sono eseguite nel rispetto delle normative sull'inquinamento atmosferico e sullo smaltimento dei rifiuti.

4. L'esercizio delle professioni del settore automobilistico di cui al comma 1 è consentito solamente in officine idonee con sede fissa, che rispondano alle disposizioni vigenti in materia, in particolare a quelle della tutela dell'ambiente nonché della salute e sicurezza sul lavoro. Fanno eccezione i lavori di manutenzione e riparazione di macchinari agricoli.

#### Art. 25.

##### *Requisiti professionali*

1. Il titolare dell'impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

a) diploma di maestro artigiano nella relativa professione, oppure iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all'art. 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3;

b) diploma di lavorante artigiano per la relativa professione e, successivamente, almeno diciotto mesi di esperienza professionale come operaio specializzato o operaia specializzata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;

c) diploma finale di una scuola professionale almeno biennale con formazione teorico-pratica e, successivamente, almeno ventiquattro mesi di esperienza professionale come operaio specializzato o operaia specializzata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;

d) diploma di scuola media superiore o laurea in una materia tecnica corrispondente e, successivamente, almeno diciotto mesi di esperienza professionale come operaio specializzato o operaia specializzata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;

e) almeno sei anni di esperienza professionale nella relativa professione in un'azienda del settore come operaio specializzato o operaia specializzata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare.

2. L'accertamento della sussistenza dei requisiti professionali avviene in sede di esame della richiesta di iscrizione dell'impresa nel Registro delle imprese di cui al titolo I, capo II.

3. Salvo quanto stabilito dall'art. 9 della legge provinciale 20 marzo 2006, n. 2, per ottenere l'autorizzazione all'assunzione di apprendisti come tecnici d'auto è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di maestro artigiano come meccanico o meccanica d'auto o come elettricista d'auto, oppure iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all'art. 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3;

b) diploma di lavorante artigiano come meccanico o meccanica d'auto e come elettricista d'auto;

c) diploma di lavorante artigiano come meccanico o meccanica d'auto oppure come elettricista d'auto e un'ulteriore formazione specifica riferita alla professione non ancora esercitata. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione le materie d'insegnamento e la durata della formazione integrativa;

d) iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di commercio come «meccanico d'auto» e come «eletttricista d'auto» al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 26.

##### *Disposizioni particolari*

1. L'esecuzione di riparazioni automobilistiche ai propri automezzi come servizio e prestazione aggiuntiva dell'azienda è consentita a condizione che l'impresa occupi un responsabile tecnico o una responsabile tecnica in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 25, comma 1.

2. Il proprietario o il possessore dei veicoli o complessi di veicoli a motore si avvale, per la manutenzione e la riparazione dei medesimi, di imprese in regola con i requisiti professionali richiesti all'art. 25, comma 1.

3. Per eseguire revisioni periodiche su veicoli è richiesta l'iscrizione nel Registro delle imprese come «tecnico d'auto» e come «carrozziere».

#### Capo II

##### ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI NEL SETTORE DELL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

#### Art. 27.

##### *Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai seguenti impianti per edifici ad uso civile:

a) impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici, a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;

b) impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne e impianti di protezione da scariche atmosferiche;

c) impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso o di qualsiasi natura o specie nonché stufe con una potenzialità al focolare pari o superiore a 15 chilowatt;

d) impianti idrosanitari nonché impianti per il trasporto, trattamento, uso, accumulo e consumo di acqua all'interno degli edifici, a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;

e) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici, a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;

f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) impianti di protezione antincendio.

#### Art. 28.

##### *Attività*

1. Il settore dell'impiantistica comprende le seguenti professioni:

a) elettrotecnico/elettrotecnica;

b) elettromeccanico/elettromeccanica;

c) elettronico impiantista/elettronica impiantista;

d) tecnico della comunicazione/tecnica della comunicazione;

e) installatore di impianti termosanitari/installatrice di impianti termosanitari;

f) tecnico bruciatorista/tecnica bruciatorista;

g) frigorista;

h) installatore di ascensori/installatrice di ascensori;

i) installatore di parafulmini/installatrice di parafulmini;

j) fumista;

k) altre attività simili che hanno come oggetto l'installazione, la conversione e il potenziamento nonché la manutenzione degli impianti di cui all'art. 27.

2. La Giunta provinciale, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia, stabilisce i criteri per l'attribuzione dei vari impianti di cui all'art. 27 alle rispettive professioni nel settore dell'installazione. Per il rilascio del parere delle organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia è previsto un termine di novanta giorni dalla richiesta; se entro tale termine il parere non viene rilasciato, si procede senza di esso.

#### Art. 29.

##### *Requisiti professionali*

1. Il titolare dell'impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

a) diploma di maestro artigiano nella relativa professione, oppure iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all'art. 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3;

b) diploma di lavorante artigiano per la relativa professione e, successivamente, almeno ventiquattro mesi di esperienza professionale come operaio specializzato o operaia specializzata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;

c) diploma finale di una scuola professionale almeno biennale con formazione teorico-pratica e, successivamente, almeno ventiquattro mesi di esperienza professionale come operaio specializzato o operaia specializzata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;

d) diploma di scuola media superiore o laurea in una materia tecnica corrispondente e, successivamente, almeno diciotto mesi di esperienza professionale come operaio specializzato o operaia specializzata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;

e) almeno sei anni di esperienza professionale nella relativa professione in un'azienda del settore come operaio specializzato o operaia specializzata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare.

2. L'accertamento circa la sussistenza dei requisiti professionali avviene in sede di esame della richiesta di iscrizione dell'impresa nel Registro delle imprese di cui al titolo I, capo II. Nell'iscrizione devono essere indicati gli impianti di cui all'art. 27, per i quali l'impresa è abilitata.

3. Per i lavori di installazione, conversione, potenziamento nonché di manutenzione degli impianti, il committente oppure il proprietario è obbligato ad incaricare imprese abilitate ai sensi del comma 1.

#### Art. 30.

##### *Installazione, collaudo, allacciamento e manutenzione delle apparecchiature terminali*

1. L'attività di servizi connessi all'installazione, al collaudo, all'allacciamento e alla manutenzione delle apparecchiature terminali abilitate a comunicare con la rete pubblica di telecomunicazioni può essere svolta anche da un'impresa iscritta nel Registro delle imprese con l'attività di «elettronica», a condizione che il titolare dell'azienda sia iscritto nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all'art. 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3.

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 può essere intrapreso immediatamente dopo la presentazione della relativa denuncia alla Camera di commercio.

3. Ulteriori requisiti d'idoneità per l'impresa, i gradi dell'autorizzazione nonché ulteriori disposizioni procedurali sono stabiliti con regolamento di esecuzione.

#### Capo III

##### ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI NEL SETTORE DELL'IGIENE E DELL'ESTETICA

#### Art. 31.

##### *Professioni*

1. Il settore dell'igiene e dell'estetica comprende le seguenti professioni:

- a) estetista;
- b) cosmetista;
- c) acconciatore/acconciatrice;
- d) odontotecnico/odontotecnica;
- e) calzolaio ortopedico/calzolaia ortopedica;
- f) meccanico ortopedico/meccanica ortopedica;
- g) ottico optometrista/ottica optometrista.

#### Art. 32.

##### *Estetista, cosmetista, acconciatore/acconciatrice*

1. Il titolare dell'impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

a) diploma di maestro artigiano nella relativa professione, oppure iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all'art. 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3;

b) diploma di lavorante artigiano per la relativa professione e, successivamente, almeno diciotto mesi di esperienza professionale come operaio specializzato o operaia specializzata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;

c) diploma finale di una scuola professionale almeno biennale con formazione teorico-pratica e, successivamente, almeno ventiquattro mesi di esperienza professionale come operaio specializzato o operaia specializzata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;

d) diploma di scuola media superiore o laurea in una materia tecnica corrispondente e, successivamente, almeno diciotto mesi di esperienza professionale come operaio specializzato o operaia specializzata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;

e) almeno sei anni di esperienza professionale nella relativa professione in un'azienda del settore come operaio specializzato o operaia specializzata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare.

2. Le attività di estetista e di cosmetista possono essere svolte mediante tecniche manuali e con l'impiego di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico. Tali apparecchiature sono individuate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

3. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

4. Il solo esercizio di una sauna o di uno studio per abbronzatura non rientra nell'attività di estetista.

5. Le imprese che vendono articoli cosmetici possono esercitare l'attività di estetista, purché le persone addette all'esercizio di tale attività siano in possesso dei requisiti professionali previsti al comma 1, che vengono accertati dalla Camera di commercio.

6. Le imprese di cui al comma 5 non hanno l'obbligo di iscriversi nel Registro delle imprese con l'attività di «estetista».

7. Nell'esercizio della propria professione artigiana l'acconciatore o l'acconciatrice può effettuare anche semplici attività di manicure e pedicure e semplici trattamenti cosmetici della pelle del viso.

8. Per aziende del settore si intendono le aziende che svolgono le rispettive attività nel settore dell'igiene e dell'estetica e quelle che offrono ai loro clienti attività e servizi nell'ambito della cura della salute e del corpo; presupposto è che l'esperienza professionale sia stata acquisita sotto la vigilanza di una persona in possesso dei requisiti professionali.

9. La denominazione «scuola di cosmetica» o denominazioni simili possono essere utilizzate, per indicare istituti di formazione nel settore dell'igiene e dell'estetica, solo qualora vengano rispettati i requisiti minimi, da determinarsi con regolamento di esecuzione alla presente legge.

10. Le imprese artigiane con attività di cui al presente articolo possono dare avvio alla propria attività, previa dichiarazione di inizio attività al comune territorialmente competente.

11. L'esercizio dell'attività di trainer del benessere ai sensi dell'art. 53-*decies* della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è consentito solo all'interno degli esercizi ricettivi e di strutture private o pubbliche per il wellness e la balneazione, limitatamente agli ospiti. Con regolamento di esecuzione sono delimitate le competenze professionali dell'estetista, del/della cosmetista e del/della trainer del benessere.

12. Le attività di estetista, di cosmetista e di acconciatore o acconciatrice vengono esercitate nella sede aziendale della persona in possesso dei requisiti professionali.

13. Le attività di cui al comma 12 possono essere esercitate in via eccezionale anche a domicilio o in un altro luogo stabilito dal committente, purché i locali utilizzati rispondano alle norme sanitarie e igieniche prescritte.

14. Le attività di estetista e di acconciatore o acconciatrice possono essere esercitate anche presso strutture alberghiere e ricettive, limitatamente agli ospiti delle stesse.

15. In caso di malattia, di handicap fisico o mentale, di salute cagionevole o di altre situazioni coercitive simili, le attività possono essere esercitate a domicilio o nel luogo stabilito dal committente.

16. Non è ammesso lo svolgimento delle attività in forma ambulante o di posteggio.

## Art. 33.

*Odontotecnico/odontotecnica, meccanico  
ortopedico/meccanica ortopedica*

1. Il titolare dell'impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso del diploma di un istituto tecnico riconosciuto dalle norme statali vigenti in materia.

## Art. 34.

*Ottico optometrista/ottica optometrista*

1. Il titolare dell'impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di ottico o ottica optometrista, conseguita con il titolo di studio riconosciuto dalle norme statali vigenti in materia.

2. In ogni singolo esercizio deve essere presente un ottico o un'ottica optometrista in possesso dell'abilitazione di cui al comma 1.

## Art. 35.

*Calzolaio ortopedico/calzolaia ortopedica*

1. Il titolare dell'impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) diploma di maestro artigiano;
- b) diploma di un istituto tecnico riconosciuto dallo Stato ai sensi delle norme vigenti in materia.

## Art. 36.

*Accertamento dei requisiti professionali*

1. L'accertamento circa la sussistenza dei requisiti professionali per le attività di cui all'art. 31, comma 1, lettere a), b) e c), avviene in sede di esame della dichiarazione di inizio attività da parte del comune territorialmente competente.

2. L'accertamento circa la sussistenza dei requisiti professionali per le attività di cui all'art. 31, comma 1, lettere d), e), f) e g), avviene in sede di esame della richiesta di iscrizione dell'impresa nel Registro delle imprese di cui al titolo I, capo II.

3. La sussistenza dei requisiti professionali è richiesta in ogni caso, indipendentemente dal fatto che le attività siano esercitate in luogo pubblico o privato, a pagamento o gratuitamente.

## Capo IV

## ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI NEL SETTORE ALIMENTARE

## Art. 37.

*Professioni*

1. Il settore alimentare comprende le seguenti professioni:

- a) panettiere/panettiera;
- b) pasticciere/pasticciera;
- c) macellaio/macellaia;
- d) esperto caseario/esperta casearia;
- e) mugnaio/mugnaia;
- f) gelatiere/gelatiera.

## Art. 38.

*Requisiti professionali*

1. Il titolare dell'impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

a) diploma di maestro artigiano nella relativa professione, oppure iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all'art. 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3;

b) diploma di lavorante artigiano per la relativa professione e, successivamente, almeno diciotto mesi di esperienza professionale come operaio specializzato o operaia specializzata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;

c) diploma finale di una scuola professionale almeno biennale con formazione teorico-pratica e, successivamente, almeno ventiquattro mesi di esperienza professionale come operaio specializzato o operaia specializzata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;

d) diploma di scuola media superiore o laurea in una materia tecnica corrispondente e, successivamente, almeno diciotto mesi di esperienza professionale come operaio specializzato o operaia specializzata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare in un'azienda del settore;

e) almeno sei anni di esperienza professionale nella relativa professione in un'azienda del settore come operaio specializzato o operaia specializzata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare.

2. L'accertamento circa la sussistenza dei requisiti professionali avviene in sede di esame della domanda di iscrizione dell'impresa nel Registro delle imprese di cui al titolo I, capo II.

## Art. 39.

*Attività dei panifici*

1. L'attività dei panifici comprende la produzione e la vendita di pane, prodotti da forno, impasti e prodotti semilavorati refrigerati, congelati o surgelati nella stessa azienda.

2. Di domenica e nei giorni festivi è vietata la produzione dei prodotti indicati al comma 1. Con regolamento di esecuzione vengono fissati periodi stagionali, differenziati, in cui non vige tale divieto.

3. Con regolamento di esecuzione, sentite le organizzazioni dei panificatori e dei consumatori più rappresentative della provincia, sono stabiliti i requisiti per l'utilizzo della denominazione di «panificio», nonché le definizioni di «pane fresco» e «pane conservato».

## Art. 40.

*Denominazioni aziendali*

1. Possono assumere la denominazione di «gelateria» solo le imprese artigiane che somministrano e vendono esclusivamente gelato di propria produzione. Il gelato artigianale di cui al presente articolo deve rispondere ai requisiti qualitativi prescritti con regolamento di esecuzione.

2. Possono assumere la denominazione di «pasticceria» solo le imprese artigiane che somministrano e vendono prevalentemente prodotti di pasticceria di propria produzione.

## Capo V

## ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI SPAZZACAMINO

## Art. 41.

*Attività dello spazzacamino o della spazzacamino*

1. Ogni proprietario di edificio, inquilino o amministratore è obbligato a fare pulire e controllare a intervalli regolari gli impianti di combustione da un'impresa di spazzacamino abilitata.

2. I comuni dividono il proprio territorio in comprensori e nominano per ciascuno di essi un'impresa di spazzacamino abilitata. La relativa concessione è assegnata mediante gara ad evidenza pubblica.

3. Delle periodiche operazioni di pulitura e controllo degli impianti di combustione può essere incaricata anche un'impresa di spazzacamino abilitata, diversa da quella nominata dal comune.

4. La scelta di un'altra impresa di spazzacamino abilitata è comunicata dal proprietario dell'edificio, dall'inquilino o dall'amministratore sia all'impresa uscente che all'amministrazione comunale, entro sessanta giorni dalla data dell'ultima pulitura.

5. Per la pulitura e il controllo degli impianti di combustione l'impresa di spazzacamino abilitata e i suoi addetti hanno libero accesso ai terreni e agli edifici.

6. Sentiti il Consiglio dei comuni, l'Agenzia provinciale per l'ambiente, il Centro tutela consumatori utenti dell'Alto Adige, le organizzazioni professionali più rappresentative della provincia nonché le ripartizioni provinciali competenti per la formazione professionale, sono stabiliti con regolamento di esecuzione i seguenti aspetti:

- a) l'abilitazione necessaria per lo svolgimento in proprio dell'attività di spazzacamino;
- b) la dimensione dei comprensori;
- c) i principali criteri e le modalità di appalto per la nomina dell'impresa di spazzacamino;
- d) le disposizioni dettagliate relative al servizio di spazzacamino;
- e) gli impianti di combustione;
- f) le scadenze per la pulitura;
- g) il tariffario.

## TITOLO III

## DISPOSIZIONI PROCEDURALI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

## Capo I

## DISPOSIZIONI PROCEDURALI

## Art. 42.

*Disposizioni procedurali*

1. Le ulteriori prescrizioni per l'attuazione del titolo II sono stabilite con regolamento di esecuzione.

2. Le disposizioni di cui al titolo II valgono anche se le relative attività sono esercitate da imprese industriali oppure di servizio. In tal caso i rispettivi requisiti professionali possono essere dimostrati anche da dipendenti dell'impresa.

3. Fatte salve le disposizioni di cui al titolo II della presente legge ed in sintonia con gli articoli da 43 a 55 del Contratto CE e le direttive 2005/36/CE e 2006/123/CE, lo svolgimento in proprio di attività artigiane, che risultano nell'elenco delle professioni oggetto di apprendistato della provincia di Bolzano, è legato alla dimostrazione dei requisiti professionali stabiliti con regolamento d'esecuzione. Per lo svolgimento in proprio di attività artigiane, che non risultano nell'elenco della provincia di Bolzano delle professioni oggetto d'apprendistato, la Giunta provinciale, in sintonia con le sopraccitate norme UE e sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia, può prescrivere un'esperienza professionale in materia di almeno due anni.

4. I programmi d'esame di maestro artigiano per segantini e carpentieri devono prevedere conoscenze professionali tali da garantire la produzione a regola d'arte di legname da costruzione, in particolare quelle che abilitano all'adempimento delle funzioni di direttore tecnico di cui al decreto ministeriale del 14 settembre 2005. Il rispettivo diploma di maestro artigiano sostituisce l'attestato di qualifica previsto dal citato decreto.

5. Le competenze del tecnico abilitato di cui all'art. 1, comma 348, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, compresa la relativa responsabilità civile e penale, possono, limitatamente alle attività rientranti nell'ambito delle proprie competenze come stabilite dal profilo professionale, essere esercitate anche da coloro che hanno concluso con esito positivo la formazione di cui all'art. 12 della presente legge. Questo vale a condizione che la Giunta provinciale, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia, abbia stabilito le attività artigiane in materia nonché l'attribuzione dei vari investimenti energetici alle rispettive professioni.

6. Imprese artigiane, iscritte per lo svolgimento della loro attività nel Registro delle imprese di un'altra regione italiana o della provincia di Trento e che intendono stabilirsi con la stessa attività in provincia di Bolzano, vengono iscritte nel Registro delle imprese della Camera di commercio di Bolzano sulla base della loro iscrizione nel Registro delle imprese della regione o provincia di origine.

7. Cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, che intendono esercitare un'attività artigiana o stabilirsi con la stessa in provincia di Bolzano, sottostanno per lo svolgimento dell'attività rispettivamente per l'iscrizione nel Registro delle imprese alla direttiva 2005/36/CE e alle corrispondenti norme di applicazione.

## Capo II

## SANZIONI AMMINISTRATIVE E POTERE DI VIGILANZA

## Art. 43.

*Sanzioni amministrative*

1. È punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro chiunque:

- a) denunci l'inizio di attività presso la Camera di commercio con un ritardo di non oltre sessanta giorni rispetto al termine prescritto;
- b) ritardi od ometta di denunciare modifiche concernenti l'impresa ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese o della cancellazione dal medesimo;
- c) rilasci dichiarazioni mendaci all'atto della denuncia dell'inizio dell'attività imprenditoriale, della modifica dell'iscrizione nel Registro delle imprese ovvero della cancellazione dal medesimo;

d) violi le disposizioni concernenti l'ordinamento del servizio di spazzacamino di cui al decreto del Presidente della provincia 13 novembre 2006, n. 62.

2. Sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro:

- a) le imprese che definiscono e vendono i propri prodotti e servizi come prodotti e servizi artigianali, in mancanza dell'iscrizione nel Registro delle imprese come imprese artigiane;
- b) le imprese non iscritte nel Registro delle imprese come imprese artigiane, che si avvalgono di una ragione sociale, di un'insegna o di un marchio con riferimento ad un'attività artigianale;

c) le imprese iscritte nel Registro delle imprese con una data attività, che si avvalgono anche di denominazioni con riferimento ad attività artigianali diverse rispetto a quelle indicate all'atto di iscrizione;

d) chiunque faccia un uso abusivo del titolo di «maestro artigiano» o «maestra artigiana» oppure della denominazione di «impresa di maestro artigiano» in mancanza del diploma di maestro artigiano o dell'iscrizione nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all'art. 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3;

e) chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 39 und 40.

3. È punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 15.000 euro:

a) chiunque eserciti un'attività artigianale senza iscrizione nel Registro delle imprese. Il sindaco dispone l'immediata sospensione dell'esercizio;

b) chiunque eserciti un'attività artigianale in mancanza dei necessari requisiti professionali, pur avendo i requisiti previsti per un'attività analoga. Il sindaco dispone il sequestro dei dispositivi tecnici e degli attrezzi usati per l'esercizio dell'attività non ammessa;

c) chiunque utilizzi la denominazione di «scuola di cosmetica» o simile, con riferimento ad istituti di formazione nel settore dell'igiene e dell'estetica, in mancanza dei relativi requisiti.

4. È delegata alla Camera di commercio, alla quale pervengono i relativi introiti, la competenza per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c). Per le restanti violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo. Le somme riscosse sono introitate dal comune.

5. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.

#### Art. 44.

##### *Potere di vigilanza*

1. Nell'espletamento delle funzioni di vigilanza i funzionari della Camera di commercio, dei comuni e della Ripartizione provinciale artigianato, industria e commercio sono autorizzati, all'occorrenza, ad accedere a proprietà pubbliche e private.

#### TITOLO IV

#### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 45.

##### *Disposizioni transitorie*

1. L'elenco delle professioni di maestro artigiano valido al momento dell'entrata in vigore della presente legge nonché i corrispondenti profili professionali di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21, e successive modifiche, sono recepiti e in seguito integrati con le professioni mancanti.

2. Le imprese che al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono iscritte nel Registro delle imprese come imprese svolgenti l'attività di «meccanico d'auto» o di «elettricista d'auto» vengono iscritte d'ufficio con l'attività di «tecnico d'auto».

3. Nel Registro delle imprese vengono iscritte con l'attività di «tecnico d'auto» anche le persone che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 25 della presente legge di «meccanico d'auto» o di «elettricista d'auto».

4. Per poter effettuare le revisioni periodiche di autoveicoli, fino all'adozione del profilo professionale di tecnico d'auto o tecnica d'auto, oltre all'iscrizione nel Registro delle imprese con l'attività di «carrozziere», è richiesta anche l'iscrizione con le attività di «elettricista d'auto», «meccanico d'auto» e di «gommista».

5. I ventiquattro mesi di esperienza professionale previsti dall'art. 29, comma 1, lettera b), sono adeguati se relative nuove disposizioni comunitarie o statali dovessero determinare un'altra durata di esperienza professionale.

6. Alle persone che al momento dell'entrata in vigore della presente legge svolgono una professione del settore alimentare e sono iscritte nel Registro delle imprese sono riconosciuti i requisiti professionali corrispondenti.

7. Nel caso di subentro nella gestione o nella titolarità di un panificio, le persone con vincoli di parentela entro il terzo grado o affini in linea retta con la persona che cede l'azienda sono esonerate, per un periodo di tre anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge, dalla dimostrazione dei requisiti professionali di cui all'art. 38.

8. Le denominazioni esistenti all'entrata in vigore della presente legge sono adattate, nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge, alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 40.

9. Per la riclassificazione delle imprese artigiane iscritte nel Registro delle imprese come imprese artigiane con attività artigianale secondaria di cui all'art. 6, comma 3, è fissato un termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

10. Allo scopo della stesura dell'elenco di cui all'art. 9, comma 1, la Camera di commercio invia alla Ripartizione provinciale artigianato, industria e commercio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle attività artigiane registrate.

11. Il vigente ordinamento del servizio di spazzacamino di cui al decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 62, e successive modifiche, è recepito.

12. Alle persone che al momento dell'entrata in vigore della presente legge svolgono la professione di fumista e sono iscritte nel Registro delle imprese sono riconosciuti i requisiti professionali corrispondenti.

13. Le iscrizioni nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui all'art. 30 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, rimangono valide.

14. Due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge la Ripartizione provinciale artigianato, industria e commercio esamina, assieme alle organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia, gli effetti della legge ed in particolare delle disposizioni che definiscono le attività artigiane e l'impresa artigiana.

#### Art. 46.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Alla spesa per gli interventi a carico dell'esercizio 2008 ai sensi della presente legge si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulle UPB 05100 e 05115 del bilancio provinciale 2008, autorizzate ai sensi della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, abrogata con l'art. 47.

2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

#### Art. 47.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogate:

a) la legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche;

b) la legge provinciale 26 giugno 1972, n. 11, e successive modifiche.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 25 febbraio 2008

DURNWALDER

08R0297

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2008, n. 6.

**Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi di olivo.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 del 30 maggio 2008)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. L'olivo, *Olea europea* L., costituisce elemento caratterizzante il paesaggio e l'ambiente della Regione Abruzzo, che intende tutelarne la presenza sul territorio di propria competenza anche mediante la conservazione e la rigenerazione, principalmente in loco, delle piante adulte, al fine di recuperarle ai fini produttivi, decorativi, di giardinaggio e per usi ambientali.

#### Art. 2.

##### *Registro degli Alberi monumentali di Olivo*

1. È istituito, presso la direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale alimentazione caccia e pesca (di seguito denominata «Direzione agricoltura»), il «Registro degli alberi monumentali di olivo» della Regione Abruzzo, nel quale sono iscritti gli olivi adulti che, anche in esemplari isolati, per età, forma, dimensioni, rarità, valenza culturale, storica, geografica o per una specifica connessione con un manufatto, costituiscono elemento caratteristico del paesaggio.

2. All'istituzione e all'aggiornamento del Registro provvede la direzione agricoltura, su segnalazione degli enti pubblici regionali, provinciali, comunali, delle associazioni ambientaliste e di singoli privati.

3. Per l'istituzione del registro, la direzione agricoltura definisce uno specifico progetto per il primo censimento delle piante monumentali esistenti, procedendo all'affidamento dello stesso attraverso procedure ad evidenza pubblica. Alla copertura finanziaria del relativo onere quantificato in euro 200.000,00 (duecentomila) si fa fronte per l'anno 2008 con la disponibilità iscritta nell'ambito della U.P.B. 07.02.003. capitolo n. 102489 della spesa del bilancio regionale.

#### Art. 3.

##### *Divieti e prescrizioni*

1. Sono vietati, nel territorio della Regione Abruzzo, l'abbattimento e l'espianto di alberi di olivo in qualsiasi stato vegetativo, salvo i casi consentiti dalla presente legge.

#### Art. 4.

##### *Disciplina autorizzatoria per l'abbattimento e l'espianto*

1. I proprietari legittimi o i conduttori muniti di consenso del proprietario delle piante di olivo, possono richiedere alla direzione agricoltura l'autorizzazione all'espianto o all'abbattimento di piante adulte di olivo, quando ricorra uno dei seguenti casi:

- a) sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività delle piante dovuta a cause non rimosibili;
- b) sia riconosciuta l'eccessiva fittezza dell'impianto, tale da arrecare danno all'oliveto;
- c) sia riconosciuta indispensabile la rimozione per:
  - 1) realizzazione di opere di pubblica utilità;
  - 2) realizzazione di opere di miglioramento fondiario;
  - 3) necessità di costruzione di fabbricati destinati a civile abitazione.

2. La direzione agricoltura, esaminata la richiesta ed espletati gli accertamenti necessari, rilascia apposita autorizzazione, riguardante l'espianto o l'abbattimento delle piante di olivo.

3. Sono fatte salve le norme fitosanitarie o i vincoli e le norme regolamentari specifici, finalizzate alla conservazione del paesaggio e della qualità ambientale.

4. Qualora gli organi preposti al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 individuino esemplari di particolare pregio e monumentalità, possono disporne, oltre che il mantenimento nei siti di origine, l'adozione di opportune pratiche culturali o terapeutiche per la rigenerazione degli stessi, di concerto con il servizio fitosanitario regionale.

5. Ai proprietari legittimi o ai conduttori muniti di consenso del proprietario delle piante di olivo è consentito il solo abbattimento di un numero massimo di tre esemplari in stato di deperimento per anno, anche in assenza dell'autorizzazione di cui al comma 2, previa preventiva comunicazione all'Ufficio competente e secondo le modalità disposte dalla direzione agricoltura.

#### Art. 5.

##### *Cessioni e spostamenti*

1. I proprietari delle piante autorizzate ai sensi dell'art. 4, comma 1, della presente legge possono:

a) cedere piante di olivo adulto a proprietari terzi nell'ambito del territorio regionale e ad aziende vivaistiche autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali);

b) trapiantare le piante di olivo adulte in altro terreno della stessa proprietà o della proprietà di parenti e affini fino al terzo grado.

2. L'azienda vivaista interessata all'acquisizione delle piante di olivo ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 214/2005, deve presentare al competente Servizio fitosanitario regionale richiesta di autorizzazione al trasferimento delle piante, controfirmata dall'agricoltore interessato, nonché copia della preventiva autorizzazione all'espianto o all'abbattimento.

3. Analoga richiesta deve essere prodotta dal proprietario che intende trapiantare le piante di olivo in altro terreno di sua proprietà, salvo che il trapianto avvenga in terreni limitrofi al sito originario o non sia necessario il trasporto su strada; medesima richiesta deve essere prodotta dai proprietari terzi di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

4. Il Servizio fitosanitario regionale, effettuati gli opportuni accertamenti sanitari ove ritenuto opportuno, e constatata la conformità di quanto dichiarato ai casi previsti dalla normativa, rilascia apposita autorizzazione per il trasporto delle piante.

5. Al fine di fornire garanzie agli acquirenti in relazione allo stato di salute delle piante, nonché per salvaguardare il patrimonio di piante vitali di olivo, i vivaisti hanno l'obbligo di ricoltivare, in vaso o in zolla, gli esemplari di olivo per almeno un ciclo vegetativo, adottando idonee procedure per la rigenerazione. I vivaisti sono tenuti ad adottare un registro di carico-scarico, vidimato dal Servizio fitosanitario della Regione Abruzzo, delle piante di olivo in fase di rigenerazione, in cui devono essere annotate la provenienza, la data di espianto, la data di vendita e la destinazione delle piante.

## Art. 6.

*Sanzioni amministrative*

1. Chiunque abbatte o espianta alberi di olivo adulto senza aver chiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione di cui all'art. 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 (cinquecento) ad € 3.000,00 (tremila) per ciascun esemplare abbattuto, fino ad un massimo di € 20.000,00 (ventimila).

2. Chiunque cede piante adulte di olivo in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 5, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500,00 (duemilacinquecento) ad € 15.000,00 (quindicimila) a seconda del numero degli esemplari e della reiterazione della trasgressione.

3. Il vivaista nonché i soggetti individuati dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 5 che acquisiscono piante adulte di olivo provenienti dal territorio della Regione Abruzzo in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 5, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500,00 (duemilacinquecento) ad € 15.000,00 (quindicimila) a seconda del numero degli esemplari e della reiterazione della trasgressione.

4. Chiunque trasporta piante adulte di olivo nell'ambito della stessa proprietà in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 5, comma 4, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 (cento) ad € 600,00 (seicento).

5. Il vivaista che non ottemperi agli obblighi di cui all'art. 5, comma 5, è punito con una sanzione amministrativa da € 500,00 (cinquecento) a € 3.000,00 (tremila).

6. La competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative e del contenzioso connesso è della Regione Abruzzo che la esercita attraverso:

a) il Servizio competente della direzione agricoltura, nei casi di abbattimento senza la prescritta autorizzazione di cui all'art. 4, comma 2;

b) il Servizio fitosanitario regionale dell'ARSSA, nei casi di trasferimento di piante di olivo adulto senza la prescritta autorizzazione di cui all'art. 5, comma 4.

Gli stessi Servizi sono competenti a ricevere verbali e scritti difensivi, all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione, nonché alla costituzione in giudizio davanti al giudice, alla messa in ruolo per il recupero della somma dovuta come titolo di sanzione amministrativa, ed ogni altro atto connesso.

7. I proventi derivanti dalle predette sanzioni amministrative confluiscono sul capitolo di entrata del bilancio regionale n. 35016 - U.P.B. 03.05.001 denominato: entrate derivanti da sanzioni amministrative relative a violazioni di norme comunitarie, statali e regionali nel comparto agricoltura.

8. La Giunta regionale, direzione agricoltura foreste e sviluppo rurale alimentazione caccia e pesca, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge provvede ad emanare direttive per la sua applicazione.

9. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni e integrazioni.

10. Per le violazioni di cui alla presente legge, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

## Art. 7.

*Vigilanza*

1. Al fine di tutelare il patrimonio olivicolo regionale da manomissioni, danneggiamenti e tagli abusivi, la vigilanza è affidata al personale dei comuni, delle province e degli uffici regionali preposti a compiti di controllo.

2. A tal fine i dipendenti degli ispettorati provinciali dell'agricoltura con qualifica pari o superiore a C1 e gli ispettori fitosanitari nell'esercizio delle attribuzioni svolgono le funzioni di Ufficiali di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale.

## Art. 8.

*Abrogazioni di norme e disposizioni transitorie*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non trovano più applicazione le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della giunta regionale 9 febbraio 1995, n. 59 (Abbattimento piante di olivo).

2. Restano valide le autorizzazioni all'abbattimento rilasciate, prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del decreto del Presidente della giunta regionale n. 59/1995 e del decreto luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 (Divieto di abbattimento di alberi di olivo).

3. I proprietari delle piante, già autorizzati all'abbattimento ai sensi del decreto del Presidente della giunta regionale n. 59/1995 e del decreto luogotenenziale n. 475/1945, possono cedere le piante oggetto di autorizzazione all'abbattimento nei modi e nei limiti stabiliti dall'art. 5, comma 1, lettera a) della presente legge.

## Art. 9.

*Norme finali*

1. Per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni statali e comunitarie vigenti in materia.

2. È fatta salva l'ottemperanza ad altri eventuali vincoli o norme regolamentari speciali vigenti, purché non in contrasto con la presente legge.

## Art. 10.

*Modifiche all'art. 15 della legge regionale 17 dicembre n. 141 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative).*

1. La lettera c-bis) del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 141/1997 è sostituita dalla seguente:

«c-bis) Per l'anno 2008, i comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste e non abbiano approvato il regolamento di cui alla lettera b), possono rilasciare concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo per attività turistiche e ricreative esclusivamente ai soggetti ai quali sono state rilasciate nell'anno precedente e per il medesimo lotto, anche nelle zone ricadenti in aree SIC in assenza di una specifica regolamentazione, previa domanda dell'interessato al comune. Le concessioni rilasciate sono senza diritto di insistenza, con un fronte mare non superiore a 50 metri».

## Art. 11.

*Riprogrammazione di somme*

1. Al fine di consentire, con le modalità previste dall'art. 19, comma 4, della legge regionale 30 aprile 1997, n. 53, la realizzazione degli interventi di cui alla delibera della Giunta regionale n. 70/P del 29 gennaio 2008, si provvede a riprogrammare le somme di cui alla citata deliberazione mediante variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno 2008, con iscrizione sul cap. 102489 - U.P.B. 07.02.003 (codice SIOPE 02.03.02.2323) denominato «Interventi nel settore agricolo e agro - alimentare - legge regionale 30 maggio 1997, n. 53».

## Art. 12.

*Integrazione all'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 47 (legge finanziaria regionale 2008)*

1. Dopo il comma 33, dell'art. 1, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 47 è inserito il seguente comma:

«33-bis). Ai fini di cui ai commi 31 e 33, è istituito un nuovo capitolo di spesa denominato "Finanziamenti straordinari ai Consorzi di bonifica regionali per far fronte alle maggiori spese derivanti da situazioni eccezionali di emergenza idrica"».

## Art. 13.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 20 maggio 2008

DEL TURCO

08R0401

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2008, n. 7.

**Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2003, n. 19 (Interventi urgenti per il riequilibrio dei fattori produttivi, la riconversione organizzativa e funzionale e l'incentivazione all'esodo del personale delle agenzie formative).**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 32 del 30 maggio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 19/2003*

1. L'art. 1 della legge regionale 19 novembre 2003, n. 19 (Interventi urgenti per il riequilibrio dei fattori produttivi, la riconversione organizzativa e funzionale e l'incentivazione all'esodo del personale delle agenzie formative) è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Finalità*). — 1. La presente legge, emanata ai sensi dell'art. 117, commi 3 e 4 della Costituzione, mediante interventi strutturali pluriennali di riequilibrio aziendale e di riconversione produttiva delle agenzie formative iscritte nell'elenco previsto dall'art. 29, comma 1, della legge regionale 17 maggio 1995, n. 111 e successive modificazioni ed integrazioni nonché attraverso interventi di sostegno ed incentivo ai lavoratori delle agenzie formative interessati da licenziamento collettivo, persegue le seguenti finalità:

a) rimuovere gli ostacoli derivanti da differenti livelli di flessibilità della struttura aziendale all'applicazione dei principi della concorrenza e del mercato tra gli operatori, pubblici e privati, dell'istruzione e formazione professionale;

b) migliorare la qualità e la funzionalità del sistema formativo regionale agevolando il riequilibrio dei fattori produttivi e la riconversione organizzativa e funzionale delle agenzie formative private e pubbliche, anche ai fini dell'adeguamento delle sedi e delle prestazioni al sistema di accreditamento e certificazione di qualità;

c) tutelare i lavoratori dipendenti delle agenzie formative dagli effetti dei processi di riequilibrio e riconversione aziendale;

d) tutelare i lavoratori dipendenti delle agenzie formative dagli effetti dei licenziamenti collettivi di personale.

2. Ai fini di cui al comma 1, in base a criteri predeterminati dalla Giunta, la Regione:

a) valuta i programmi di riequilibrio aziendale e di riconversione produttiva, comprensivi di un piano di esodo, elaborati dalle agenzie formative di cui al comma 1, ne certifica la qualità e la rispondenza alle finalità della presente legge;

b) valuta le istanze di sostegno ed incentivo dei lavoratori dipendenti delle agenzie formative interessati da licenziamento collettivo;

c) partecipa al finanziamento dei programmi certificati;

d) concede interventi di sostegno e di incentivo ai lavoratori interessati da licenziamento collettivo, intervenuto a far data dal 1° gennaio 2008».

## Art. 2.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 19/2003*

1. L'art. 2 della legge regionale n. 19/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Natura degli interventi*). — 1. In attuazione delle lettere a) e b) del comma 2, dell'art. 1, la Regione:

a) sostiene e incentiva l'esodo del personale delle agenzie formative inserito in programmi di riequilibrio aziendale, riconversione produttiva o interessati da licenziamento collettivo;

b) finanzia i progetti di formazione e aggiornamento del personale per il quale è previsto il mantenimento dell'impiego a tempo indeterminato;

c) incentiva l'utilizzazione di nuovo personale qualificato in relazione alle necessità emergenti indicate nei programmi di riconversione.

2. Le misure e gli interventi previsti dal comma 1 lettera a) del presente articolo sono adottati anche in deroga alle disposizioni del piano annuale, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti derivanti dall'ordinamento comunitario».

## Art. 3.

*Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 19/2003*

1. L'art. 3 della legge regionale n. 19/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Campo di applicazione*). — 1. Le misure di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) si applicano al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che abbia maturato presso la stessa agenzia formativa un'anzianità di almeno due anni; con priorità al personale dipendente a tempo indeterminato delle agenzie formative iscritte nell'elenco previsto dall'art. 29, comma 1, della legge regionale n. 111/1995 e successive modificazioni e integrazioni, che alla data del 31 dicembre 2000 risulti iscritto all'albo istituito ai sensi dell'art. 28 della stessa legge».

## Art. 4.

*Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 19/2003*

1. L'art. 4 della legge regionale n. 19/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Procedure*). — 1. Al personale destinatario delle misure di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), in base a criteri predeterminati dalla Giunta, la Regione riconosce un'indennità onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento di fine rapporto corrisposto dall'agenzia formativa.

**2. La Regione, altresì, riconosce benefici economici:**

a) ai lavoratori delle agenzie formative che intendano intraprendere un'attività in forma individuale o associata;

b) ai soggetti privati che assumono, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno o parziale, i lavoratori delle agenzie formative, con priorità per quelle che utilizzano i medesimi in attività formative con applicazione del relativo C.C.N.L.;

c) alle Amministrazioni pubbliche che assumono, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno o parziale, dipendenti delle agenzie formative, con priorità per quelle che utilizzano i medesimi in attività formative.

3. L'erogazione dell'incentivo viene prioritariamente concessa a coloro che hanno i requisiti per il prepensionamento e a coloro che sono sottoposti a procedure di mobilità e successivamente, su richiesta, sono concessi incentivi agli altri dipendenti.

4. I criteri per la determinazione della misura dell'indennità di cui al comma 1 e le modalità di erogazione della stessa sono deliberati dalla Giunta regionale, che può prevedere anche l'ammissione al finanziamento di piani di esodo già avviati a far data dal 1° gennaio 2003 dalle agenzie formative.

5. Ai pagamenti delle indennità di cui al presente articolo si applica l'art. 23 della legge regionale 10 maggio 2002, n. 7».

**Art. 5.****Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 20 maggio 2008

DEL TURCO

08R0402

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*  
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GUG-036) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it), al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE  
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici  
Piazza Verdi 10, 00198 Roma  
fax: 06-8508-4117  
e-mail: [editoriale@ipzs.it](mailto:editoriale@ipzs.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

### CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (\*)

#### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo A1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 132,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 66,28)</i>	- annuale € <b>309,00</b> - semestrale € <b>167,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>
<b>Tipo F1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 264,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 132,22)</i>	- annuale € <b>682,00</b> - semestrale € <b>357,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

#### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

#### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

#### 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)* - annuale € **295,00**  
*(di cui spese di spedizione € 73,00)* - semestrale € **162,00**

#### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)* - annuale € **85,00**  
*(di cui spese di spedizione € 20,60)* - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

#### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**  
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00  
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annuali decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

#### ABBONAMENTI UFFICIALI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 8 0 9 0 6 \*

€ 2,00